

TORNATA DEL 10 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi = Verifica di tre elezioni. = Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Pontificato e per il libero esercizio dell'autorità spirituale — Emendamento del deputato Ercole all'articolo 15 — Discorso del deputato Toscanelli sulla libertà della Chiesa e sui rapporti di questa collo Stato — Risposta del presidente del Consiglio, e spiegazioni personali dei deputati Guerrieri-Gonzaga, Corbetta e Massari — Risposte del relatore Bonghi agli oppositori dell'articolo — Repliche del deputato Mancini in sostegno del suo emendamento — Osservazioni ed aggiunta del ministro di grazia e giustizia — Emendamento del deputato Crispi — Dichiarazione del deputato Peruzzi — Reiezione dell'aggiunta del deputato Mancini, e approvazione dell'articolo 15.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

MASSARI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,497. Le Giunte municipali dei comuni componenti i mandamenti di Morgex e di Villeneuve, circondario d'Aosta, ricorrono perchè la conservazione dei catasti comunali continui ad essere affidata ai comuni.

13,498. Il sindaco del comune di Nola, provincia di Caserta, rivolge alla Camera istanza diretta ad ottenere il condono del debito di quel comune per canone di dazio di consumo governativo, o quanto meno l'autorizzazione di poter soddisfare al pagamento del medesimo rateatamente e senza interessi.

ATTI DIVERSI.

OLIVA. Domando la parola sul processo verbale.

Ieri io aveva chiesta la divisione nella votazione dell'ordine del giorno Piolti de Bianchi: siffatta domanda, a parer mio, si presentava ragionevole secondo i miei fini, vale a dire si appoggiava sulla necessità da me sentita di dividere codesta proposta nelle sue parti essenziali, cioè, eliminare dalla medesima la dichiarazione colla quale la Camera era invitata a imprendere la discussione del titolo secondo, e limitarne per conseguenza gli effetti alla divisione dei due titoli in due leggi separate.

Si passò ai voti senza che la mia domanda fosse accolta. Odo dal processo verbale che l'onorevole presidente della Camera, prima di procedere alla votazione, domandò se io insisteva o no nella fatta istanza. De-

ploro che i rumori della Camera e le esclamazioni che in quel momento sorgevano, avessero impedito a questa osservazione dell'onorevole presidente di giungere fino a me ed ai miei vicini, perchè noi non l'abbiamo udita.

Tuttavia io sono lieto di constatare che questa avvertenza venne fatta, dichiarando che, se fosse pervenuta ai miei orecchi, certo non avrei avuto ragione di protestare, perchè invece avrei prima insistito nella mia domanda.

Fatta questa osservazione, non è più il caso di dichiarare che la ragione della mia protesta non esiste più dal momento che l'onorevole presidente, prima di procedere alla votazione, aveva chiesto se io insistessi, e fu soltanto nella supposizione della mia acquiescenza che la votazione ebbe luogo come seguì.

Mi preme anche di constatare che, se le cose avessero proceduto nel modo in cui io era indotto a supporre che fossero, la mia protesta era ragionevolissima e fondata in diritto.

PRESIDENTE. Onorevole Oliva, io la ringrazio della sua dichiarazione. La Camera sa che io aveva avvertito che « si procedesse alla votazione, dappoichè non insisteva l'onorevole Oliva. » Se egli avesse udite le mie parole od avesse insistito, certo io mi sarei appellato al giudizio della Camera, perchè, nel caso di divergenza tra l'opinione dell'onorevole Oliva e la mia, certamente spettava alla Camera il decidere. Ma, non avendo egli risposto, io ritenni che si fosse acquietato.

Dunque questo è un equivoco il quale non è punto rimproverabile all'onorevole Oliva, e di cui ritengo che egli non ne vorrà muovere rimprovero al presidente.

OLIVA. Ringrazio l'onorevole presidente e quindi ritiro, quantunque non sia necessario che lo dica, la mia protesta.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il processo verbale della tornata antecedente.

(È approvato.)

PANDOLA EDOARDO. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione del comune di Nola, segnata col numero 13,498, che domanda un condono o almeno una dilazione pel pagamento di arretrati del dazio di consumo, perchè il ministro ha creduto di dover minacciare gli atti coattivi, ed anche perchè si dovrà fra poco discutere una legge d'interesse generale sul proposito.

(La Camera acconsente.)

OLIVA. Sullo scorcio della Legislatura passata venne presentata alla Camera la petizione di Marco Sareggi, la quale venne poi registrata al numero 13,388. Chiedo l'urgenza di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

GERBORE. Pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 13,497, con cui le Giunte dei 17 comuni componenti i distretti esattoriali di Villeneuve e di Morgex, nel circondario d'Aosta, instano perchè loro siano mantenuti il possesso, la custodia e la cura dei loro rispettivi catasti.

(È dichiarata d'urgenza.)

REGA. Ho domandato la parola poc'anzi per unire le mie premure a quelle dell'onorevole Pandola, e perchè la petizione di cui egli ha chiesto l'urgenza fosse in pari tempo rimandata alla Commissione che si occupa del progetto di legge per la dilazione del pagamento del canone del dazio-consumo dovuto da diversi comuni del regno; ma, una volta che si è già dichiarata la detta urgenza, non ho altro a dire, meno che di pregare la Camera affinchè la cennata petizione del sindaco di Nola venga rimessa alla Giunta testè citata per riferirne, unitamente al detto progetto di legge, alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, la petizione numero 13,497 sarà trasmessa a quella Commissione.

L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. Io aveva domandato la parola per chiedere l'urgenza della stessa petizione, che fu già domandata dall'onorevole Gerbore.

PRESIDENTE. Ella si unisce dunque alla stessa domanda.

(Il deputato Manzella presta giuramento.)

Per motivi di salute il deputato Farina Mattia domanda un congedo di giorni 15; il deputato Abignente, di 8.

(Sono accordati.)

Comunico alla Camera alcuni verbali della Commissione per le elezioni.

« La Giunta per le elezioni:

« Udita la relazione del deputato Puccioni;

« Ritenuto che il numero degli elettori del collegio di Aversa deve stabilirsi in 841, risultando in modo

indubitato che 29 elettori iscritti nelle liste sono morti, e che i nomi di 9 elettori sono duplicati;

« Ritenuto che a torto gli uffici delle sezioni di San Domenico e di Sant'Antonio di Aversa hanno attribuito ad altri candidati dieci voti, che evidentemente erano da attribuirsi al candidato Francesco Pignatelli Strongoli;

« Ritenuto che, avendo il Pignatelli Strongoli ottenuto conseguentemente 282 suffragi, egli aveva raggiunto più del terzo degli iscritti e anco più della metà dei voti validi resi dagli elettori, e quindi non poteva farsi luogo al ballottaggio, che fu nullamente proclamato;

« Ritenuto che inattendibili si presentano i reclami di pressioni avvenute a favore del Pignatelli;

« Per questi motivi a maggioranza di voti conclude perchè la Camera annulli la proclamazione del ballottaggio fatta dall'ufficio principale di Aversa, annulli conseguentemente le operazioni del ballottaggio medesimo, e proclami eletto a primo squittinio a deputato del collegio di Aversa il conte Francesco Pignatelli Strongoli con voti 282. »

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni della Giunta s'intendono approvate.

« La Giunta per le elezioni:

« Visti ed esaminati gli atti dell'elezione del collegio di Torchiara in persona del signor Fanelli Giuseppe;

« Viste le proteste presentate contro detta elezione;

« Sentita in pubblica udienza la relazione del deputato Bertolami;

« Ritenuto che due proteste pervennero alla Giunta contro questa elezione, colla prima delle quali si afferma: 1° che concorsero e votarono nel primo scrutinio in una delle sezioni del collegio cinque individui che non erano elettori iscritti nelle liste elettorali politiche, uno dei quali anzi avrebbe sostenuto l'incarico di presidente dell'ufficio definitivo della sezione stessa; 2° che la costituzione dell'ufficio definitivo di questa medesima sezione sarebbe stata fatta per acclamazione contro il disposto dell'articolo 69 della legge elettorale; 3° che nell'operazione di ballottaggio sarebbe stato violato l'articolo 71 di detta legge perchè sempre in quella sezione non sarebbero intervenuti che due membri dell'ufficio, cioè il presidente non elettore e uno scrutatore, oltre il segretario;

« Colla seconda protesta poi si ripete la stessa censura di cui sopra al n° 1, e si aggiunge che furono ammessi non pochi elettori a votare nell'altra sezione di Pollica senza presentare all'ufficio il certificato di loro iscrizione nelle liste elettorali; che non fu affissa nella sala della votazione la copia degli articoli 73 e seguenti di detta legge: che l'ufficio di questa sezione avrebbe ricusato di notare nel processo verbale un reclamo di alcuni elettori contro l'annullamento di una scheda: che gli elettori del comune di Sacco nella sezione di

Gioi e di Agirgoli e Cicerole nella sezione principale di Torchiara non sarebbero intervenuti per la intemperie della stagione; che nell'altra sezione di Castellabate non fu affissa in sala la lista elettorale del comune di Serramezzana; che infine vi furono pressioni che avrebbero turbato la libertà del voto;

« Ritenuto che di tutte queste lagnanze ed irregolarità, quella che poteva fermare l'attenzione si è l'intervento al primo scrutinio di cinque individui non elettori, poichè essendo andato in ballottaggio col Fanelli il barone Mazziotti con un solo voto di più sul terzo competitore, signor Francesco Alario, quell'intervento di persone non aventi la qualità di elettori avrebbe potuto spostare indubitamente il ballottaggio. Ma riflettendo che, annullati e tolti dalla votazione della sezione di Gioi cinque voti, il Mazziotti sarebbe rimasto con un numero di suffragi pari a quello dell'Alario, e che in tal caso l'avrebbe vinto per ragione di età, il ballottaggio avrebbe sempre dovuto avvenire come avvenne fra il Fanelli e il Mazziotti;

« Ritenuto che l'altra irregolarità importante dell'essere cioè intervenuti due soli membri dell'ufficio definitivo oltre il segretario nella suddetta sezione di Gioi, sarebbe seguita nel secondo scrutinio, per modo che, anche annullata questa seconda votazione in detta sezione, ne risulterebbe sempre che l'eletto Fanelli avrebbe riportato un numero di voti di gran lunga maggiore a quello del suo competitore Mazziotti;

« Ritenuto che le altre supposte irregolarità o non sono in conto alcuno giustificate, e sono tali di lor natura da non meritare seria considerazione, poichè anche le pretese pressioni si limiterebbero a vaghe e generiche asserzioni senza il corredo di alcun mezzo di prova.

« Per questi motivi:

« La Giunta ad unanimità di voti conchiude proponendo alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Torchiara in persona del signor Giuseppe Fanelli.

« Così deliberato il giorno 10 marzo 1871. »

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni della Giunta s'intendono approvate.

« La Giunta per le elezioni:

« Visti ed esaminati gli atti relativi al collegio di Castelnuovo di Garfagnana;

« Udita la relazione dell'onorevole Bonfadini nella seduta pubblica del giorno 10 corrente;

« Ritenuto che due proteste accennano a fatti piuttosto gravi di corruzione elettorale, e che in esse si trovano specificati molti nomi di testimoni e molti nomi delle stesse persone su cui si asserisce esercitata la corruzione;

« Ritenuti i precedenti parlamentari,

« Propone alla Camera che si deferiscano gli atti all'autorità giudiziaria perchè proceda ad un'inchiesta su questi fatti nel collegio di Castelnuovo.

« Così deliberato il 10 marzo 1871 a unanimità di voti. »

Metto ai voti le conclusioni della Giunta, colle quali si propone che si deferiscano gli atti all'autorità giudiziaria, affinchè si proceda ad un'inchiesta relativamente all'elezione del collegio di Castelnuovo.

(La Camera approva.)

(Il deputato Fanelli presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENTIGIE AL PONTIFICATO, E PEL LIBERO ESERCIZIO DELLA SUA POTESTÀ SPIRITUALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per guarentigie al Pontefice, e pel libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica.

Sull'articolo 15 la parola spetta all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. Io mi era iscritto per parlare sull'articolo 15 della Commissione quando ad esso era contrapposto un altro articolo del Ministero; ora essendo concordi Ministero e Commissione sull'articolo 15 e, da quello che ho udito, rilevando che esso è pure accettato dagli oppositori della legge nel concetto suo fondamentale, non trovo opportuno di aggiungere pure la mia voce per fare accogliere il concetto medesimo dalla Camera. Tutte le obiezioni che ieri l'onorevole Mancini ha mosso contro quest'articolo non riguardano il concetto che egli ha dichiarato di dividere colla Commissione, non si riferiscono che alla forma. Ebbene, quando egli od altri oratori proporranno modificazioni concernenti la forma, allora solamente saremo in grado di discuterle. Rinunzio adunque alla facoltà di parlare su quest'articolo, parendomi assolutamente superfluo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io era iscritto sull'articolo 15 del primitivo testo della proposta di legge; ma, dacchè la Commissione l'ha modificato, anch'io ho sentito la necessità di riformare i vari miei emendamenti e li ho ridotti ad estendere l'abolizione d'ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico anche ai membri delle altre Chiese, ossia degli altri culti professati nello Stato. Mi pare che il Ministero e la Commissione non siano contrari ad aggiungere alla fine di questa legge un articolo che consacri l'abolizione d'ogni restrizione a favore dei membri delle altre Chiese, ovvero degli altri culti tollerati.

Se il Ministero e la Commissione confermano le dichiarazioni che mi pare già d'aver udite dall'onorevole ex-guardasigilli Raeli, non ho difficoltà d'attendere la fine della discussione per proporre il mio emendamento che riflette questa materia. Il Comitato

ha già sancito questo principio ad unanimità di voti, vale a dire che il medesimo ha votato l'emendamento Mancini concepito in questi termini: « L'abolizione delle istituzioni preventive e di ogni sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio del culto della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato. »

Ripeto che il guardasigilli Raeli ha fatto la dichiarazione che egli non si opponeva all'aggiunzione di questo articolo: la Commissione credo che a sua volta non farà difficoltà: quindi, quanto a me, accetto che quest'aggiunzione si faccia in fine della legge.

So che si sono fatte due obiezioni alla mia proposta, ma io credo che queste obiezioni non siano serie...

BONGHI, relatore. Di questo ne parleremo poi.

ERCOLE. Io devo sviluppare la mia proposta, e dico quello che mi pare; la Commissione risponderà.

Ho detto che ho sentito fare da diversi membri della Commissione due osservazioni alla mia proposta, cioè che nel caso concreto si tratta di regolare i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato, e non le relazioni delle altre Chiese. Io dico che questa obiezione non è seria, perchè dal momento in cui si parla di libertà di coscienza e di libertà religiosa, mi pare che, quando vogliono regolarsi questi grandi e fecondi principii della civiltà moderna, non si possono fare restrizioni nè distinzioni fra credenza e credenza, fra Chiesa e Chiesa; bisogna applicarli interamente e largamente a tutte le credenze, altrimenti si va incontro all'assurdo di fare una legge di privilegio invece di una legge di libertà. La circostanza che la Chiesa cattolica è nel regno la più estesa e comprende la maggioranza dei cittadini non muta la quistione. La libertà di coscienza nè si fonda sulla collettività, nè ha per condizione il numero: è il diritto di tutti; dei molti come dei pochi; perchè è appunto diritto individuale ed in ogni individuo egualmente rispettabile. Quando si tratta dunque di fissare e regolare i diritti di tutti, dal momento in cui con una votazione unanime del Comitato si è sancito questo principio, io spero che noi non faremo una legge imperfetta.

Mi è pure stato supposto che la Commissione crede che non vi siano leggi positive che restringano l'esercizio degli altri culti così detti *tollerati*. Io posso invece assicurare la Camera che queste leggi esistono, e prego la Commissione di esaminare la raccolta del Borelli e del Duboin ed il dizionario amministrativo del Vigna e dell'Aliberti, in cui si leggono tutti gli editti che regolano l'esercizio del culto degli acattolici e degli israeliti, e sono certo che essa si persuaderà della esistenza di queste leggi restrittive, senza necessità di rinviarla alla legge 4 luglio 1857 ed al regolamento di pari data, per quanto riflette questi ultimi.

Solo mi rincresce di non vedere al suo posto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, perchè potrei invocare la sua autorità, che vale certamente più della mia, per ricordare che, sotto il Ministero Ricasoli essendosi fatto un rapporto sulle leggi vigenti nelle provincie italiane soggette all'Austria, la Commissione unanime ha dichiarato che in quelle provincie relativamente ai culti tollerati era ancora in vigore la patente sovrana di Giuseppe II del 13 ottobre 1781 applicata a tutte le dette provincie lombardo-venete colla circolare 9 agosto 1817.

Io dunque non saprei comprendere come in una questione di tanta importanza non si voglia entrare addirittura nel campo della libertà religiosa, e non si voglia accordare a tutti eguale libertà.

Io credo che queste osservazioni non incontreranno veruna difficoltà da parte della Camera, massime che essa si è già pronunciata su questo proposito. Io potrei citare molti fatti che m'inducono a sostenere che queste leggi restrittive sono tuttora esistenti; ma basti solo citare quello del defunto vicario capitolare di Pinerolo, cavaliere Brignone, fratello dell'illustre nostro collega, il quale nel luglio del 1848, avendo chiesto al ministro di grazia e giustizia se potesse ancora portare ai catecumeni i figli illegittimi dei valdesi per essere battezzati, in forza di un'antica patente sovrana, il ministro Sclopis avrebbe risposto: tuttochè queste leggi realmente esistessero, nulladimeno la prudenza consigliasse a lasciarle andare in disuso.

Ora la Commissione insegna a me che, perchè una legge scritta possa tenersi in *disuso*, bisogna che sia trascorso, come dicono i giureconsulti, un lungo lasso di tempo. « Rectissime etiam illud receptum est ut leges, non solo suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. » (L. 32, ff. *De legibus*.)

Che anzi l'imperatore Leone, pur riconoscendo l'imperio del disuso, preferì di abrogare esso stesso le leggi inutili, che di permettere al popolo si facesse giustizia da sè disprezzandole.

E noi come possiamo dire andate in disuso le leggi restrittive dianzi ricordate, se ieri ancora erano, si può dire, invocate? Pare pertanto a me che, dal momento in cui noi siamo per fare una legge di libertà religiosa, convenga profittare di questa occasione per formulare un articolo (quale appunto fu già adottato dal Comitato) col quale l'abolizione dell'istituzione preventiva di sorveglianza e d'ingerenza governativa nell'esercizio della libertà religiosa sia estesa anche agli altri culti professati nello Stato.

Dopo di che io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. La parola ora spetterebbe all'onorevole Ugdulena.

UGDULENA. Io mi era iscritto ed aveva anche presentato un emendamento all'articolo 15 come stava nel

primo progetto della Commissione. Ora quest'articolo 15 è diviso e la materia sulla quale io dovrei parlare è rimandata all'articolo 16.

Se la Camera crede che si debba fare sino da questo momento la discussione dell'articolo 16 prima che sia votato l'articolo 15, io allora sono pronto a parlare, altrimenti prego il presidente che mi riservi la parola quando verrà in discussione l'articolo 16.

PRESIDENTE. Le riserverò dunque facoltà di parlare al suo turno.

UGDULENA. Io mantengo il mio diritto sull'articolo 16.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. La Camera rammenterà la riserva che io feci ieri avanti che si aprisse la discussione generale. A me non piace di essere richiamato all'ordine dall'onorevole nostro presidente, mi piace di essere chiaro. Se la Camera crede che nell'esame dell'articolo 15, che si riferisce al diritto di riunione e che viene più o meno indirettamente a riflettere tutta la parte del secondo titolo della legge ed il principio di *libera Chiesa in libero Stato*, si possa diffusamente parlare su questa materia, allora parlerò, diversamente dovrò rinunziarvi. Io non intendo di fare una discussione generale; ma l'onorevole Corbetta ieri spaziò su tutto il titolo, e l'onorevole Mancini fece altrettanto: se si crede che io abbia lo stesso diritto, bene; diversamente non parlerò.

Voci. Parli! parli!

TOSCANELLI. Lo scopo del Ministero e della destra, nel suo controprogetto, è quello di attuare la formula libera Chiesa in libero Stato e di separare la Chiesa dallo Stato; la Commissione, più franca, dice che questa libertà deve essere data in avvenire, ma però nella sua relazione adduce molte ragioni dalle quali si desume che essa non stima opportuno di concederla. Indi, secondo la Commissione, sono due cose ben separate e distinte fra loro, promettere e mantenere. Sembra, o signori, che la libertà della Chiesa debba sempre limitarsi a promesse, e non debba venire mai; e non si vuole concedere neppure nel momento in cui si è verificata la scadenza della cambiale, perchè si era detto che, appena finito il potere temporale, si sarebbe data la libertà alla Chiesa: ma allora, o signori, questa libertà della Chiesa è una chimera che non si troverà giammai.

Lasciando però in disparte la Commissione ed il controprogetto della destra, io dirò francamente che, secondo me, essi non raggiungono lo scopo cui dicono di mirare.

Il Ministero, segnatamente nel manifesto fatto avanti le elezioni, aveva detto che intendeva separare la Chiesa dallo Stato.

Credo di poter agevolmente dimostrare che questa non è libertà della Chiesa, che la Chiesa è insepara-

bile dallo Stato, che la Chiesa non è effettivamente separata dalle disposizioni che abbiamo innanzi, e che finalmente è un'illusione potersi dare all'Italia, nel vero senso e significato della parola e dell'espressione, il nome di Stato; per modo che manca il terreno sul quale attuare la formola, poichè nel progetto di legge mancano le disposizioni legislative atte a costituire lo Stato.

Oltre a questo, ammettendo ancora che ci sia lo Stato, a me pare che, colle istituzioni che ci reggono, lo Stato non sia libero.

Se era difficile ed intricato il problema delle garanzie, a me pare, signori, difficilissimo ancora quello della libertà della Chiesa, imperocchè esso varia a seconda del modo nel quale si concepiscono i rapporti fra Chiesa e Stato. Coloro i quali credono che lo Stato sia nella Chiesa, egli è ben naturale che concepiscano questa formola in modo ben diverso da coloro che hanno opinioni diverse.

Però questo concetto adesso non ha quasi più seguaci fra gli uomini politici, e la Chiesa stessa in fatto lo ha abbandonato fino dal 1200.

Coloro i quali (come l'onorevole Corbetta) credono che la Chiesa sia nello Stato, e che sia un nemico dello Stato, che lo Stato la deve perciò comprimere e vincolare in ogni modo, è ben naturale che il concetto di questa libertà se lo formino in un modo conforme a questo principio fondamentale dal quale si dipartono.

Nel mio modo di vedere credo che la libertà della Chiesa, come ogni altra libertà, ben lungi dall'essere dannosa, produca sempre un salutare effetto; ed io credo che uomini veramente liberali non sono coloro i quali vogliono dare la libertà in un'occasione, ed intendono negarla in un'altra.

Il vero liberale ha fiducia nella libertà, e la concede e l'accorda mai sempre. Ma però questo concetto della libertà è molto diverso, secondo il modo mio di vedere, poichè ritengo che la Chiesa e lo Stato sono uniti ed inseparabili fra loro. È vera, e sarà sempre vera, la massima, checchè si dica in contrario: *Quod Deus conjunxit, homo non separat.* (Movimento)

In Italia, o signori, vi sono solo 37,000 israeliti, e per arrivare a 40,000, bisogna comprendervi l'Istria e la Dalmazia; e poi 40 in 50 mila che professano altre religioni.

Onde, signori, questo è un fatto innegabile, la società civile e la società religiosa si confondono insieme, e sono costituite dalle medesime persone.

Io non so davvero comprendere come si possa sul serio venire innanzi col concetto della separazione. Questa separazione non è consentita dallo Statuto: non parlerò dell'articolo 1, non parlerò dell'articolo 18 che si riferisce alle materie beneficiarie, ma vi rammenterò quello nel quale è detto che l'essere vescovo cattolico costituisce un titolo sufficiente per essere senatore.

Domando adunque, o signori: come farete a negare che in questa disposizione il vescovo cattolico è riconosciuto un dignitario dello Stato?

Lo Stato ha dei diritti, ma ha altresì dei doveri. In Italia si parla mai sempre di diritti, ed i doveri si dimenticano.

Il primo dovere dello Stato è quello di procurare il bene e la felicità dei sudditi, e questo dovere è compreso in questa formola generale; ma, decomponendola, si ritrova che il primo dovere di chi regge uno Stato è quello di promuovere l'esistenza di una religione basata sopra i principii della morale e dell'onestà, perchè senza di questo non è concepibile l'esistenza del consorzio sociale. Senza questa condizione non esiste società civile.

Il secondo dovere è quello di promuovere nei cittadini la virtù ed il buon costume; e che questo sia il dovere dello Stato noi lo troviamo scritto in Puffendorf, che non è nè un teologo nè un Santo Padre, colle seguenti parole:

« Per la conservazione dell'interna tranquillità dello Stato è necessario di rivolgere al pubblico bene la volontà ed i costumi dei cittadini. Sono dunque le parti del sovrano, non solo di prescrivere leggi che additino le vie per le quali si perviene a questo termine, ma inoltre ordinare rettamente i pubblici ammaestramenti; sicchè i sudditi, indotti dalla ragione e dall'abito, anzichè dal timore dei castighi, si conformino alle leggi. Egli è perciò molto a proposito lo studio della cristiana religione e lo stabilimento delle pubbliche scuole. »

E l'onorevole e compianto Filippo Cordova, nella tornata del 13 luglio 1867, sebbene avesse coperte alte cariche in associazioni, come a tutti è notorio, pronunziava queste parole:

« Perchè, volere o non volere, il sentimento religioso è la base più solida della moralità umana, anche la per subordinazione all'autorità costituita, anche la per repressione del contrabbando, e per il pagamento delle imposte. »

Ora, o signori, così essendo le cose, producendo questa religione un effetto così importante nello Stato, rientrando nei doveri dello Stato, io non so davvero concepire come si possa sul serio dire che la Chiesa può separarsi dallo Stato, deve separarsi dallo Stato. Io non credo che alcuno di voi vorrà negare che la grandissima differenza che passa fra la civiltà moderna e l'antica si debba specialmente agli effetti che in essa ha prodotti il cristianesimo.

Ora, quando una religione, dall'essere in un modo anzichè in un altro, porta a risultati così diversi nei cittadini, io non so davvero comprendere come possa sostenersi che lo Stato sia estraneo agli effetti che nei cittadini stessi si producono per la loro felicità, pel loro benessere, per la forza e la solidità dello Stato.

Non metto in dubbio che una mente elevata, coi

principii che si desumono dal diritto naturale, possa sentire in sè tutti i sentimenti del dovere e della morale, ma però questo non è assolutamente possibile che avvenga nell'insieme degli uomini che costituiscono una società umana.

Indi, signori, secondo me, quando dalle varie parti della Camera si attacca il sentimento religioso, si attacca la religione del paese, non si fa soltanto un atto irreligioso, ma si fa altresì un atto impolitico, si fa un atto che mina le fondamenta dello Stato, ed è unicamente dal punto di vista politico, non è già dal punto di vista religioso che io sono venuto qua dentro a parlare in varie occasioni.

Questa unione fra la Chiesa e lo Stato è riconosciuta dappertutto, e non vi è Stato nel quale non esista. E chechè ne pensasse l'onorevole Michelini in contrario, allorquando m'interruppe, l'unione tra la Chiesa e lo Stato esiste in America.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

TOSCANELLI. Dire come funzioni la Chiesa in America è cosa assai malagevole, per la semplice ragione che il suo modo di essere varia nei diversi Stati che compongono l'Unione Americana. Però accennerò le principali linee che costituiscono i rapporti della Chiesa con lo Stato in America, e l'accennerò perchè, a dire il vero, se ne è parlato molto, ma non mi pare che si sia detto in modo esatto come agisce la Chiesa in America. Vedrà, vedrà, onorevole Michelini!

In America è vero che non vi sono religioni, e che vi sono soltanto delle associazioni religiose: però queste associazioni religiose non possono esistere senza una Carta che loro dà il Governo, e la Carta contiene gli statuti, la Carta contiene le regole della vita e della esistenza di queste associazioni, e non vi è esempio di una Carta in cui non vi sia un articolo che stabilisca il diritto nel Governo della revocabilità.

Il diritto al possesso nelle associazioni religiose non è per nulla indefinito; esso è indefinito per le associazioni di carità, per le associazioni che si dirigono a scopi pii; ma per le associazioni religiose, il diritto di possesso è limitato ai bisogni delle associazioni stesse, ed ogni tre anni, chi è alla testa delle associazioni, è obbligato di rendere conto al giudice di pace, del modo come sono state amministrate le rendite, ed in genere il patrimonio dell'associazione.

Adorare Iddio in America non è soltanto un diritto, ma è altresì uno dei primi doveri del cittadino. In parecchi Stati le disposizioni legislative prescrivono che l'insegnamento religioso è un obbligo.

Vi sono degli Stati in cui è un dovere pagare i maestri religiosi; e se l'onorevole Corte fosse in America, a questo dovere non potrebbe in alcun modo sottrarsi. È verissimo che ciascuno è libero di scegliere la religione che crede, ma però ciascun cittadino deve dichiarare quale è la religione alla quale esso appartiene.

I liberi pensatori in America sono una pianta eso-

tica; e chi dicesse in America di essere libero pensatore, in verità farebbe ridere. (*Movimenti e interruzioni*)

MACCHI. Ma dove prende queste strane cose?

TOSCANELLI. Professare un culto in parecchi Stati di America è uno stretto dovere; e perchè non si dica che questo è immaginato da me, io, senza leggervi tutti gli articoli dei diversi Statuti americani, vi dirò che nel Massachusset, nel Nuovo Hampshire e nel Maryland questo è espresso in un modo chiarissimo.

Nel Massachusset l'articolo che a ciò si riferisce è del seguente tenore:

« Articolo 2 della parte prima dello Statuto:

« Poichè la felicità di un popolo ed il buon ordine è la conservazione del civile Governo essenzialmente si fondano sulla pietà, sulla religione e sulla moralità; e poichè le medesime non possono venire generalmente diffuse nella Repubblica, fuorchè con la istituzione di un pubblico culto a Dio e di pubbliche istituzioni di pietà, di religione e di moralità; quindi è che a promuovere la sua felicità ed allo scopo di assicurare il buon ordine e la conservazione del Governo, il popolo di questa Repubblica ha il diritto d'investire il suo potere legislativo della facoltà di autorizzare e di richiedere (e ciò dovrà fare il potere legislativo di tempo in tempo) le varie città, parrocchie, precinti ed altri corpi politici o società religiose, di fare opportuni provvedimenti, a spese loro, per la istituzione del pubblico culto d'Iddio e per mantenere pubblici maestri di pietà, di religione e di moralità; protestanti in tutti i casi in cui i detti provvedimenti non siano fatti volontariamente.

« Tutto il popolo della Repubblica ha pure il diritto d'investire, come investe, il suo potere legislativo, con l'autorità d'ingiungere a tutti gli individui soggetti al medesimo, di attendere alle istruzioni dei pubblici maestri (e ciò come sopra si è detto) a tempi ed a stagioni determinate, se vi sono di tali maestri, alle istruzioni dei quali essi possano attendere coscienziosamente e convenientemente. »

Dal banco della Commissione. L'anno!

PRESIDENTE. Continui, onorevole Toscanelli, non badi alle interruzioni.

TOSCANELLI. In altri Stati l'essere ateo costituisce una qualità sufficiente per essere escluso da tutti gli uffizi.

Nel Mississippi, nel Tennessee, nella Carolina del Nord e nella Transilvania vi sono disposizioni a ciò relative.

Mi limiterò a leggere l'articolo 32 della sezione seconda degli statuti della Carolina del Nord, che è così concepito:

« Nessuna persona che rinneghi l'esistenza di Dio e la verità della religione cristiana e la divina autorità, sia del nuovo che del vecchio Testamento, e che estorni principii contrari alla libertà e alla salvezza dello

Stato, sarà capace di alcun ufficio od impiego di fiducia o di profitto nel dipartimento di questo Stato. »

Signori, se si facesse un appello nominale per domandare chi sono tutti quelli che credono interamente al vecchio ed al nuovo Testamento, oh! ci sarebbe una gran ripulita in questa Assemblea. (*ilarità*) E chi sa quale sarebbe la sorte dell'onorevole Michelini, che invocava con tanta insistenza la separazione tra la Chiesa e lo Stato come è in America! (*Si ride*)

Indi, signori, io credo che queste citazioni dell'America vi metta conto in avvenire di non le far più; perchè non c'è paese al mondo nel quale le disposizioni legislative degli Stati diano tanta importanza alla religione del paese, quanto agli Stati Uniti.

Oltre a ciò, o signori, conviene fare una osservazione di grande rilievo, ed è che in America la libertà c'è in tutto e per tutto, ed in Italia questa non c'è. Perchè questa libertà ci sia bisognerebbe fare molte, ma molte leggi. Non voglio intrattenere la Camera con altre citazioni, perchè, anche quanto al Belgio, potrei trovare lo stesso; mi basta aver risposto per l'America.

In tutti gli altri paesi del mondo questa unione fra Chiesa e Stato non è negata, è consentita. Indi, signori, potrete a vostro bell'agio ispirarvi nella filosofia trascendentale del Kant per separare quello che è inseparabile; ma in realtà voi avrete sempre una società sola e due principii regolatori della medesima. E come nel parallelogramma delle forze, quando due forze diverse fra loro s'incontrano, ne nasce una risultante, così nello Stato e nella Chiesa, quando queste due forze s'incontrano, ne nasce pure una risultante: e questa risultante è buona e conforme alla natura delle cose, quando fra Stato e Chiesa c'è armonia; ma invece accade che la risultante prende una direzione diversa, con danno gravissimo della Chiesa e dello Stato, quando quest'armonia non c'è.

Passando dall'esame teorico all'esame di fatto, dico che voi non avete separato nulla. Lasciamo in disparte i tre articoli dello Statuto dei quali ho ragionato; ma i primi 13 articoli della legge delle garanzie che li avete dimenticati?

Il Santo Padre è dichiarato sovrano sacro ed inviolabile; chi lo offende sarà punito alla pari di chi offende il Re; vi sono parecchie prerogative, e, fra le altre, nell'articolo 7 si dispone che la forza pubblica non potrà introdursi nei palazzi apostolici che hanno 12 chilometri di circuito. Egli è innegabile che, dove non si introduce la forza pubblica, non vi hanno impero le leggi, e dove non hanno impero le leggi non comanda lo Stato, e dove non comanda lo Stato comanda chi ci sta dentro; e siccome chi c'è dentro ritiene di essere sovrano di diritto, egli è certo che eserciterà la sovranità di fatto là dove dalla forza ciò non gli viene impedito.

Dopo aver tanto combattuto contro di noi, perchè

sostenevamo che il potere temporale era indispensabile pel libero esercizio del potere spirituale, voi l'avete approvato, l'avete sancito. L'avete approvato e sancito in limiti troppo angusti e troppo ristretti, ma però il principio l'avete adottato.

Ora, dopo tutto ciò, dopo che non esiste paese in Europa in cui vi siano tanti legami tra la Chiesa e lo Stato, quanto in Italia, io in verità non so comprendere come uomini seri possano farsi innanzi e dire che vogliono separare la Chiesa dallo Stato. Se il secondo titolo di questa legge ha per iscopo di separare la Chiesa dallo Stato, mentre il primo titolo tende ad unire la Chiesa allo Stato, questa legge allora corrisponderebbe pienamente all'abito di arlecchino.

Il concetto vero, secondo me, è che tanto la Chiesa quanto lo Stato cooperino al pubblico bene dei cittadini, e che le cose male ed irregolarmente procedono quando fra questi due poteri non vi è intelligenza.

Certamente non nego che vi siano delle cose di esclusiva sfera dello Stato, non nego che vi siano cose di esclusiva competenza della Chiesa; ma neppure voi potrete negare che vi sono moltissime cose di natura mista, nelle quali la Chiesa e Stato si confondono insieme.

L'accordo può avvenire in due modi: può avvenire per mezzo di concordati, ed io, in altra occasione, il 9 giugno, ho dichiarato che non ero favorevole a questa forma di accordi. Ma vi è un altro modo da seguire, ed è quello che lo Stato nelle sue leggi metta disposizioni legislative tali da non impedire che la Chiesa, nella sua sfera d'azione, nelle materie miste possa camminare e svolgersi liberamente in modo che quella parte che naturalmente le compete le sia accordata.

Signori, io sono nato in queste provincie, e posso assicurarvi che prima del 1848 in Toscana, sebbene non vi fosse concordato, sebbene le leggi giurisdizionali fossero in soverchia misura, ciò non ostante esisteva un pienissimo accordo fra la Chiesa e lo Stato, e l'una l'altro aiutava.

La Chiesa, signori, quando si trova concorde collo Stato, giova ad esso in mille e mille svariate maniere, e gli giova ancora colla preghiera. Sono profondamente convinto che se domani questo stato di cose cambiasse, e tutti i sacerdoti ricevessero il permesso di orare *pro Rege* nel divino sacrificio, da questa preghiera ne deriverebbe grandissimo vantaggio allo Stato. Non so davvero come, dopo tutto ciò, possiate sostenere che la Chiesa e lo Stato debbano separarsi.

L'onorevole deputato Corbetta ieri venne innanzi con pretese messe innanzi dal cardinale Santucci; ma l'onorevole Corbetta dimenticava che quando si fanno delle trattative si domanda molto per ottenere qualche cosa; egli dimenticava ancora che la Chiesa si atteggia in diversi modi, secondo la natura dei popoli sui quali deve agire, ma egli è ben naturale che il modo di essere della Chiesa in Francia, è essenzialmente dif-

ferente da quello che non lo sia nella Repubblica dell'Equatore; indi è verissimo che essa non rinuncia a niente, essa mantiene tutti i suoi principii, ma, nell'applicazione, se l'onorevole Corbetta avesse ben visto come in tutte le sue parti procede la Chiesa, oh! in verità ne sono certissimo, egli non avrebbe pronunziate molte delle cose che profferì nel suo discorso di ieri; perchè la Chiesa ha anche una massima la quale dice: « *Tolleranda aliquando pro bono utilitatis, quae pro bono aequitatis odio habenda sunt.* » E questa massima essa non la dimentica mai.

Si parla sempre di Chiesa nemica, e quest'espressione, con grande entusiasmo, fu ieri pronunziata dall'onorevole deputato Corbetta; ma l'onorevole deputato Corbetta dimenticava che le disposizioni legislative che si adottano da dieci anni hanno costretto la Chiesa ad esserci nemica. La Chiesa non fa altro che difendersi. Se non si vuole la Chiesa nemica, si faccia diversamente, e si ritorni sul passato con giusta misura; però credetelo, signori, non voglio in verun modo menomare le prerogative, l'essenza e la forza dello Stato e del Governo.

Ma, se lo Stato prende i beni della Chiesa, e riduce a povertà ed a miseria i suoi sacerdoti; se s'impedisce che si dia applicazione estrinseca agli insegnamenti evangelici che raccomandano la castità, la povertà, l'obbedienza (*Mormorio a sinistra*); se, per mezzo della legge con cui sono stati incamerati i beni ecclesiastici, e quella della leva, si fanno venir meno i sacerdoti necessari alla Chiesa; se si aboliscono le feste, e si obbligano gl'impiegati a non rispettarle; se nell'esercito si toglie tutto ciò che si riferisce alle pratiche ed alle materie religiose; se, non ostante le disposizioni dell'articolo 185 del Codice penale, si permette che la stampa resti impunita quando tali disposizioni non osserva; se dalla tribuna si attacca continuamente la Chiesa; se il Governo dice di volersi riconciliare con la Chiesa, e presenta in questo scopo una proposta di legge relativa all'asse ecclesiastico alla quale la Chiesa di Roma acconsente, dichiarando che, se la medesima fosse stata approvata, avrebbe incoronato Sua Maestà in Campidoglio; e se, dopo questo, il Governo manca interamente alla parola data; se il Governo universale della Chiesa è minacciato nella sua base e nella sua esistenza, oh! signori, ritenetelo bene: ove non si ritorni su queste cose con una giusta, con un'equa misura, l'espressione di libertà della Chiesa non è altro che un sogno. In questo momento, mentre si parla di libertà della Chiesa, si occupano i conventi di Roma e si occupano senza riguardo.

Domando se in questo non v'è una pienissima una apertissima contraddizione col principio di libertà della Chiesa.

L'onorevole deputato Corbetta ieri, parlando delle disposizioni contenute in questa parte della legge,

profferì niente meno che la parola che, se esse saranno adottate, si concederebbe la licenza alla Chiesa. Oh! vediamo un po' in che cosa consiste questa licenza.

Il diritto di riunione si dà soltanto al clero. E perchè non si dà ai fedeli tutti indistintamente? Ma l'onorevole oratore sa meglio di me che un diritto astratto, senza le regole che lo tutelino, è un diritto molto, ma molto poco garantito. Inoltre quel diritto di riunione, ma che è un privilegio? Esso è concesso ed è dato dallo Statuto a tutti. Quindi che cosa si fa? Non si fa altro che far rientrare la Chiesa nel diritto comune; non si fa altro che togliere quelle disposizioni legislative che costituivano un diritto speciale ostile ad essa e che la segregavano dal diritto comune.

Si abolisce la legazia apostolica in Sicilia. Ma, signori, è abolita di fatto. Io non voglio entrare in particolari, ma in fatto è abolita.

Si abolisce il giuramento. Questa poi è la più strana di tutte, perchè non c'è nessuna legge dalla quale si desuma che il Governo ha facoltà di far giurare i vescovi. Questo diritto il Governo lo aveva in forza di concordati, e tutti questi concordati sono stati aboliti. Ed io sfido chiunque di voi a citarmi una legge dello Stato per la quale i vescovi siano obbligati a giurare. Che cosa abolite dunque? Non abolite nulla, perchè? questo giuramento, ripeto, non è voluto da nessuna legge dello Stato.

Si parla della presentazione dei vescovi e dell'*exequatur*. Ma, signori, questo è un vincolo che la Chiesa lo ha tutte le volte che vuole. Quando si trova d'accordo collo Stato, essa non domanda di meglio, è contentissima che il vescovo sia ancora un dignitario dello Stato, e che abbia altresì il prestigio che gli viene da questa sua qualità, oltre quello che possiede come dignitario della Chiesa; ma, se la Chiesa non è d'accordo collo Stato, non si trova per nulla imbarazzata dalla voluta presentazione e dalla mancanza dell'*exequatur*: essa presenta il vescovo, e, se non è accettato, il vicario capitolare conduce perfettamente la diocesi. Ma, naturalmente, i fedeli di questo stato di cose non sono molto contenti, e da ciò ne deriva molto più danno allo Stato di quello che ne venga alla Chiesa: voi concedete una cosa che è nella facoltà della Chiesa di avere o non avere.

Quanto al *placet* io credo che tutti oramai siano persuasi che, dopo la facilità delle comunicazioni, dopo il telegrafo, dopo le strade ferrate, è assolutamente impossibile che ciò che emana dalla Chiesa non sia conosciuto dai fedeli. Per conseguenza l'effetto che aveva questa disposizione nei tempi andati adesso non l'ha assolutamente più. Dunque si abolisce una disposizione legislativa, che in realtà non era più accompagnata da una applicazione pratica.

Ond'è che a tutte queste cose insignificantissime si riduce la nostra libertà della Chiesa. Però la Commissione promette e seguita a promettere. (*Si ride*)

Essa dice che in avvenire, *alleluja*, sarà fatta una legge per la proprietà ecclesiastica, una legge per gli enti giuridici che dovranno rappresentarla, una legge per l'economato, una legge per il Fondo del culto, e così via discorrendo.

Ma l'onorevole relatore, rammentatevelo, o signori, come combattè l'onorevole Righi, così combattè ieri i due onorevoli oratori che volevano ritardare, che volevano protrarre questa legge ad un'altra epoca; esso disse che questo equivaleva nè più nè meno che rigettare la legge: ed ora questo stesso ragionamento che, con tanta eloquenza ed autorità molto maggiore della mia, faceva ieri l'onorevole relatore, io lo ritorno verso di lui, e per tal motivo tutte queste promesse (specialmente se considero ciò che è contenuto nella relazione) non mi sembra che sia molto nell'intenzione della Commissione di mantenerle.

In conclusione, nel mio modo di vedere, con queste promesse non si tenta altro che di far vedere la *luna nel pozzo*. (*ilarità*)

Quali sono le libertà che desidera la Chiesa?

La Chiesa desidera la libertà di dirigersi come stima opportuno. Ebbene questa libertà le è pienamente vietata, le è pienamente impedita dalle leggi anteriori.

Ritenetelo pure, o signori, parlare di libertà di Chiesa mentre che tutte le leggi anteriori fatte con un concetto diverso, fatte quando non si voleva concedere la libertà della Chiesa, rimangono nella loro integrità, non è altro che un sogno.

La Chiesa desidera libertà d'insegnamento; ebbene, di questa libertà non si fa caso nel testo della Commissione, e, a dire il vero, non mi persuade molto neppure quella posta innanzi dalla destra, perchè questa libertà è molto limitata: si parla soltanto di seminari, mentre nel Belgio vi è l'Università di Lovanio che è tenuta nelle mani della Chiesa, che, come diceva l'onorevole Corbetta ieri, rivaleggia collo Stato, e di questo l'onorevole Corbetta faceva le più grandi meraviglie, e se ne spaventava. Io invece me ne rallegrerei, e sapete perchè? Perchè ho profonda fiducia nella libertà, e perchè credo che la libertà facendo nascere la lotta, facendo nascere gli attriti, facendo nascere gli urti, spinga innanzi il consorzio sociale, e procuri il suo bene. Iadi, o signori, appunto nel Belgio perchè vi sono queste due forze che insegnano, ne nasce che fra l'una e l'altra si costituisce una rivalità, e che l'una cerca di fare meglio dell'altra, ed è appunto per l'esistenza di questa libertà che l'istruzione e l'insegnamento nel Belgio procedono molto innanzi, perchè è soltanto colle idee che è concesso combattere le altre idee.

Questa libertà d'insegnare, a forma delle leggi dello Stato, è concessa a tutti, tanto all'individuo quanto ai corpi costituiti. Gli israeliti, i valdesi insegnano a loro piacere, e per qual ragione non volete concederla alla Chiesa? Ma noi in questo caso non do-

mandiamo niente affatto la libertà, ma ci limitiamo a richiedere il diritto comune: domandiamo che si faccia per la Chiesa precisamente quello che si fa per tutti gli altri cittadini, per tutte le altre istituzioni dello Stato; domandiamo che la legge eccezionale, questo diritto eccezionale che opprime la Chiesa, sia tolto.

La Chiesa desidera la libertà di possedere, e a chi è negato di possedere? Tutti nello Stato possono possedere, tanto individui quanto associazioni; le società israelitiche possono vendere e comprare quanto loro piace; si vieta soltanto alla Chiesa, la Chiesa sola non deve possedere...

Una voce. E i parroci non possiedono?

TOSCANELLI. Possiedono i parroci, ma non è data facoltà di costituire degli altri enti i quali possedano; possiedono soltanto quegli enti che desidera lo Stato; è un diritto limitato, e, a dir il vero, in questa parte a me pare che la proposta della destra lasci molto a desiderare, perchè, o signori, è libertà di possedere quando si prescrive la natura e la forma del possesso, e si dice: voi dovete convertire, dovete possedere in cartelle del Debito pubblico sul quale sono scritte due parole, *ritenuta ed eventuale riduzione*?

Ora, la libertà di possedere naturalmente non deve avere questo vincolo ulteriore; ed io non capisco come sia bene mettere dei limiti a questa libertà, mentre vi è una legge del 1850, che fu citata dall'onorevole Cordova nella seduta del 13 luglio 1867, la quale, egli disse, inchiude il principio di limitare la quantità del possesso nei corpi morali.

Ma, o signori, questo modo di possedere in beni immobili, anzichè in titoli al portatore, costituisce una immensa differenza, perchè i beni immobili camminano insieme col diminuire e col crescere del valore delle terre, mentre questo non si verifica punto nel sistema della conversione.

Signori, sono state obbligate alla conversione le fabbricerie, ma vi sono monumenti importantissimi ai cui bisogni, fra qualche anno, se procede l'attuale sviluppo economico, non sarà dato supplire, se non si adotteranno leggi speciali. Quindi, se voi obbligate la Chiesa a possedere in quella forma, impedite che possieda in quel modo che è indispensabile per sopperire ai suoi bisogni.

Si viene sempre innanzi con questo spauracchio della *manomorta*. E, a dire la verità, la espressione *manomorta* fa paura anche a me; ma per tutte le opere pie questo spavento della *manomorta* non si ha, non si ha questo spavento per i beni della Corona, dei comuni e delle provincie, e si ha questo spavento solo per i beni della Chiesa. Io credo invece che non si tratta di *manomorta*, ma si tratta di *mano viva*, perchè le persone che amministrano i beni sono vive, vivissime, almeno l'onorevole Corbetta pensa così. Onde, se si viene innanzi col principio della limitazione per

ragioni economiche, cioè che il diritto del possesso sia limitato in modo da supplire ai bisogni delle singole istituzioni, e non più oltre, come in America, io dichiaro che non avrei difficoltà di consentirvi; ma una limitazione diversa a me pare una ingiustizia, per la quale si sottrae la Chiesa cattolica alle regole ed alle norme del diritto comune.

Laonde, signori, se non si tratta di privilegi da concedersi alla Chiesa, come riteneva nel suo discorso l'onorevole Boucompagni, non si tratta di grande libertà, si tratta unicamente di non trattare la Chiesa con un diritto eccezionale; ed io credo che, basata la questione in questo modo, tutti coloro che sono liberali e hanno fiducia nella libertà, dovrebbero unirsi insieme per votare contro questa disposizione speciali, che tendono ad opprimere ed a vincolare la Chiesa, producendo in questo modo anche un gravissimo danno allo Stato.

Ci si viene sempre innanzi con il clero minore, la democrazia del clero; per questa si ha sempre una grandissima tenerezza, e l'ho anch'io, ma io dirò francamente come intendo la cosa.

Nessuno è obbligato a farsi prete, chi si fa prete lo fa sempre spontaneamente; ma, quando si è fatto prete, ha il dovere di rimanere strettissimamente negli obblighi che impone il proprio stato; e fra questi obblighi vi è quello di obbedire ai propri superiori, e, se il prete non obbedisce, esso si rivolta ingiustamente: e ritenetelo, signori, quello è un cattivo prete, è un cattivo cittadino.

Cosa direste se si facessero delle disposizioni legislative per assicurare i soldati contro le punizioni che ricevono dagli ufficiali? Cosa fareste voi, se si facesse lo stesso per assicurare la posizione degli ufficiali subalterni contro la dipendenza dei superiori, contro il Consiglio di disciplina? Voi ravvisereste che si porterebbe l'anarchia nell'esercito, e, con queste parole che mettete innanzi di supposta tenerezza per il clero minore, non tendete ad altro che ad introdurre l'anarchia ed il disordine nel clero.

L'onorevole Corbetta ieri ci fece un quadro tetro del Belgio. Ebbene, io non approvo tutte le disposizioni legislative che ci sono in quel paese per i rapporti fra Chiesa e Stato, ma, in verità, sarei ben felice se l'Italia, considerata nel suo insieme, fosse nella condizione in cui si trova il Belgio. Il Belgio è uno dei paesi più culti d'Europa, è uno dei paesi più laboriosi, più industriosi; è uno dei popoli più felici della terra; ed io credo che, per arrivare alle condizioni nelle quali si trova il Belgio, vi sia molto, ma molto da fare. Ripeto però che non approvo interamente i rapporti che esistono in quel paese fra Chiesa e Stato.

Indi a me parrebbe che, passandosi alla discussione di questo titolo della legge, si potesse lasciare interamente in disparte questo pomposo nome di libertà, perchè qui non si tratta punto di libertà; si tratta

unicamente che non si fa ritornare la Chiesa nel diritto comune, ma che solo si fanno delle cose insignificanti, per le quali, in qualche modo, sarà meno distante di prima dal diritto comune, ma ancora molto lontana.

L'onorevole Corbetta ieri diceva che la Chiesa ci era nemica. Ma mi dica un poco, quale è la forza della Chiesa per combattere lo Stato? Una sola, quella di rivolgersi ai fedeli e dire: vedete? Sono oppressa, difendetemi.

E l'onorevole Corbetta dimenticava che, concedendo questa libertà, opprimendo meno la Chiesa, dandole delle facoltà, naturalmente ella, se vuole combattere lo Stato, si rivolgerà ai suoi fedeli, e troverà della gente che le dirà: nulla abbiamo a desiderare.

Quindi non è vero che questo titolo secondo non si connetta col titolo primo; vi è connesso, connessissimo, inquantochè quanto più l'opera dei fedeli nelle singole diocesi non è inceppata, è libera, tanto vengono a menomarsi i pericoli per lo Stato, a cui accennava l'onorevole Corbetta.

Dovete ancora non obliare gli effetti politici che saranno prodotti, qualora, dopo di avere per tanto e tanto tempo promessa questa libertà alla Chiesa, voi vi limitaste a fare un'opera vana, come quella che si contiene nel titolo che noi abbiamo innanzi.

Ho già accennato che, nel mio modo di vedere, la proposta della Destra è insufficientissima; però, non posso nascondere, essa tende a diminuire le distanze; e siccome credo che ancora nelle inimicizie vi sono delle gradazioni, questo fatto, che le distanze vengono a diminuirsi, è certamente un fatto che ha un'importanza politica.

Però quel controprogetto, secondo me, ha una grandissima importanza in un certo senso, sebbene non mi piaccia considerato singolarmente, ed è quello di separare i pretofobi dai non pretofobi, perchè su quell'emendamento sarà fatto l'appello nominale; ed io, non lo posso nascondere, quando sentirò l'onorevole Tenca, l'onorevole Finzi e l'onorevole Guerrieri rispondere di no, ne proverò immenso piacere (*Si ride*); perchè, o signori, non ci possiamo dissimulare che, con parole più o meno velate, qui si sono manifestati due programmi politici diversissimi tra di loro.

Uno è il programma di coloro che vogliono combattere la Chiesa, che la vogliono combattere *ab aeterno*, come diceva l'onorevole Corbetta, quasi vi sia esempio nella storia di questa guerra eterna; l'altro è il programma di coloro che tendono a raggiungere, quando che sia, una piena conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, senza però menomare le prerogative dello Stato, come sembrava temere l'onorevole deputato Corbetta.

Questi due programmi sono ben chiari e sono ben distinti fra di loro. Noi abbiamo sostenuto il secondo programma: e siccome l'emendamento, quando sarà votato, avrà l'effetto di separare i pretofobi dai

non pretofobi, lo ripeto, perchè tutte queste scuse dell'opportunità, di rinviare di sospendere non sono altro che scappatoie per non votare, io credo che se realmente dopo quella votazione gli uomini che avranno dato il loro assenso, non si riuniranno insieme con quelli che la pensano diversamente; se invece di aver la vanità di avere una maggioranza informale, che in modo diverso la pensi, si rivolgerà il pensiero unicamente a costituire partiti, i quali sieno uniti fra loro per eguaglianza di opinioni politiche; se da quell'appello nominale ne risultasse questo effetto, esso potrebbe essere fecondo di grandissimo bene al paese. Ma potrà ciò ottenersi? Io credo francamente di no. Temo, e ne temo grandemente, perchè fra quegli uomini ve ne sono troppi abituati alle transazioni, che rovinano, a mio avviso, la politica italiana.

Nel principio del mio discorso ho detto che, l'espressione di Stato, stando strettamente al significato della parola, non conveniva all'Italia, perchè, nel mio modo di vedere, esiste una gran differenza tra Stato e Governo. Le condizioni necessarie per dare ad un paese il nome di Stato sono due: o che lo Stato esista da secoli ed abbia da per sé la sanzione del tempo, o che, se lo Stato esiste da poco tempo, abbia per sé il consenso dell'universalità dei cittadini. Ebbene, questo non è per nulla in Italia.

I cittadini italiani sono grandemente divisi tra loro, e lo sono per queste contese che esistono fra lo Stato e la Chiesa, che si diceva dovevano cessare con la caduta del potere temporale, mentre vedo che non si fa opera abbastanza efficace per ottenere questo risultato.

Immaginate, in astratto, che questa riconciliazione accada; dove rimarrebbero i nemici dello Stato? Lo Stato non sarebbe più solido, più forte? Immaginate una guerra straniera, ci sarebbe in ogni modo della unione, ma con la piena concordia essa partirebbe dal profondo dell'animo e renderebbe lo Stato invulnerabile; indi la nostra politica, ben lungi dall'essere una politica clericale (come si compiacenza chiamarla l'onorevole presidente del Consiglio) è una politica eminentemente nazionale; è una politica diretta a costituire lo Stato, a rafforzarlo, a renderlo invulnerabile; è una politica finalmente che s'ispira al sacro amore che noi abbiamo pel nostro paese.

L'onorevole Corbetta teme, andando per questa via, la servitù dello Stato.

Dico francamente, la temo anch'io la servitù dello Stato; ma sapete, signori, come la temo? Seguendo quella politica che ieri delineava l'onorevole Corbetta; temo che a poco a poco accadranno delle complicazioni politiche per cui lo Stato rischierà grandemente.

Si accusa sempre la Chiesa di non avere base nazionale. Ma, signori, rammentatelo, nel 1848 questa base nazionale l'aveva, e forse, senza l'unione che c'era allora fra la Chiesa e lo Stato, noi non saremmo qui dentro a discutere.

Successivamente questa base la Chiesa l'ha sempre sperata nello Stato, ha sempre sperato che le scissure finissero, ed ha sperato specialmente nel 1865. Ma rammentatevi un grande pericolo, ed è che, se la Chiesa perde la speranza di trovare la sua base nel Governo, come è costituito, essa non dimenticherà ciò che accadde in Italia sotto l'impero di Federico I e Federico II; essa allora aiutò lo svolgimento della libertà dei popoli, e trovò in essi una fase che non aveva rinvenuta nell'impero. Quindi se si vuole realmente costituire lo Stato, si pensi che la Chiesa, quando non ha trovato la sua base e il suo punto d'appoggio nel Governo, si è sempre, o prima, o poi, rivolta ai popoli.

Onde nel mio modo di vedere conviene fare una politica assai diversa da quella che sino ad ora si è seguita appunto per consolidare lo Stato, e l'edificio italiano. Da tutto questo ne deriva che, per attuare veramente la formola *libera Chiesa in libero Stato*, ci doveva essere nel secondo titolo della legge un insieme di articoli atti a far sparire questa divisione, od almeno a renderla molto minore di quel che ora non sia.

L'onorevole Corbetta ieri mi rimproverò, dicendo che io attaccava tutti. Ma che vuole? Gli dirò francamente il motivo. So benissimo che nella Camera, dei deputati che la pensano come me ce ne sono parecchi. (*Segni di denegazione*)

CORBETTA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

TOSCANELLI. Ma siccome non sono molti quelli che lo dicono apertamente, come lo dico io, che miro all'obbiettivo della conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, è ben naturale che io combatta tutti, perchè le opinioni dei più a me non piacciono, e perchè le mie idee politiche sono diverse da quelle della grande maggioranza della Camera.

Io non guardo nè a destra nè a sinistra; dove trovo degli avversari politici, li combatto. Secondo l'onorevole Corbetta, per le idee che ho manifestate alla Camera, io sono niente meno che oppresso dal tetano. Ma, colla sua teoria, credo che ne verrebbe questa conseguenza, che, avendo io opinioni tanto diverse dalle sue, ci vorrebbe il *placet* anche per me, prima di lasciarmi parlare. Secondo me, questo è un tetano molto maggiore di quello che io non ho, mentre ho professato e professo sempre principii liberalissimi. (*Movimenti*)

Non posso dissimulare che, a mio avviso, lo Stato non è, ammesso che vi sia lo Stato, interamente libero, perchè libertà dello Stato vuol dire quel Governo che corrisponde alla volontà, ai desiderii della maggioranza dei cittadini. Vi sono due libertà: vi è una libertà astratta, e vi è una libertà concreta. La libertà astratta tante volte ammazza i popoli, quando questi non la desiderano, o quando non sono in condizione di poterla assimilare. Vi è una libertà concreta,

e questa libertà è quella che è voluta dalla maggioranza del paese.

Se il Governo emanasse da tutti, io credo che allora non esisterebbe il fatto di questo spostamento tra l'opinione del Governo e quella del paese. Ma invece non è così. Il diritto di nominare i deputati, da cui sortono i ministri, è limitato soltanto a coloro che pagano 40 lire d'imposta.

A mio modo di vedere, per costituire lo Stato realmente libero, è assolutamente necessario, è indispensabile riformare la base elettorale e ricorrere al voto universale. Allora sorgerà fuori il vero paese: allora questo spostamento non ci sarà, ed allora l'onorevole Corbetta vedrebbe che noi non saremmo così pochi come oggi ci vede e ci scopre.

Se questo si farà, o signori, io credo che si potrà realmente costituire un partito conservatore; ma finchè ciò non sarà, è difficile che questo avvenga, perchè oltre l'adozione della massima nè elettori, nè eletti, vi è uno spostamento d'idee tra coloro che hanno diritto di eleggere e coloro che non l'hanno. Quindi in conclusione è fuori di ogni dubbio che noi vogliamo più libertà di voi; noi abbiamo più fiducia nella libertà di quello che avete voi; noi non invochiamo privilegi, ma vi domandiamo il diritto comune, vi domandiamo di togliere le disposizioni eccezionali che esistono contro la Chiesa.

Noi miriamo a rafforzare lo Stato, riconciliandolo pienamente colla Chiesa; miriamo a fare con ciò il bene di tutti i cittadini e dell'Italia.

Noi non abbiamo nessun timore dei plebisciti, perchè siamo profondamente convinti che se domani si facesse un plebiscito per domandare all'Italia se desidera Roma città libera coll'alta sovranità del Pontefice, col protettorato e l'amicizia dell'Italia, oppure Roma capitale, noi siamo profondamente convinti che la risposta di questo plebiscito sarebbe conforme alle nostre idee. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, questo non è altro che un suo apprezzamento personale, contro il quale io protesto in nome della nazione. Indubitatamente essa non farebbe che confermare ampiamente il plebiscito di Roma. (*Voci dalle varie parti della Camera. Benissimo!*)

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola per un fatto personale.

TOSCANELLI. L'onorevole presidente ha benissimo il diritto di protestare, ma siccome questa è una cosa da farsi, è una cosa che si potrebbe fare, e ciascuno il risultato di questa cosa *in fieri* lo può apprezzare come crede, io lascio libero l'onorevole presidente, l'onorevole Guerrieri e tutti gli altri che hanno domandato la parola per un fatto personale di pensare diversamente, ma credo che essi debbano alla loro volta lasciare libero me di pensare come ho manifestato.

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, se ella si fosse limitata a dire che pensava in questo modo, io avrei rispettato la sua opinione; ma siccome ella mostrava di interpretare e riferire il sentimento della nazione, io, in nome della nazione stessa, ho protestato e protesto contro questa sua asserzione. (*Benissimo!*)

TOSCANELLI. Allora ci metto l'appendice a cui ha accennato l'onorevole presidente, cioè che io la penso in questa maniera.

GUERRIERI-GONZAGA. Io ho chiesto di parlare per un altro fatto personale...

PRESIDENTE. L'avrà a suo tempo.

Continui, onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Dico adunque che, se le cose andassero come dianzi ho detto, credo, insieme con lord Palmerston, come risulta da un suo dispaccio del 1849, che il Governo italiano sarebbe molto, ma molto più indipendente.

In conclusione, signori, queste sono le nostre idee relativamente al titolo secondo della legge, queste sono le nostre opinioni politiche, ed io non credo davvero che l'onorevole presidente del Consiglio abbia diritto alcuno di trovare in ciò qualche cosa a cui si possa dare il nome d'idee clericali.

Ma però l'onorevole presidente del Consiglio ieri disse che, quanto alla politica che aveva fatta sino ad ora, esso non discuteva se aveva fatto bene e male...

LANZA, presidente del Consiglio. Chi ha detto questo?

TOSCANELLI. Questo dubbio che è sorto in lui è sorto un po' tardi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È un suo sogno di questa notte.

TOSCANELLI... ed io non posso fare a meno che terminare il mio discorso prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non può prendere atto di una dichiarazione che non ho fatto. Avverta, onorevole Toscanelli, che io non ho mai pronunziato le parole che egli mi ha attribuito.

PRESIDENTE. Onorevole Corbetta, ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MICHELINI. Domando io pure la parola per un fatto personale.

CORBETTA. Cedo il mio turno all'onorevole Guerrieri.

PRESIDENTE. Onorevole Guerrieri, ella ha facoltà di parlare per un fatto personale.

GUERRIERI-GONZAGA. Il deputato Toscanelli ha voluto citare il mio nome aggiungendovi il titolo di pretofobo.

Io ricorderò al deputato Toscanelli che sono mantovano, che sono compatriota di Gridi, di Tazzoli e di Grazioli, di tre sacerdoti che confessarono sul patibolo l'Italia; io non posso essere pretofobo. Soggiungerò che quei tre sacerdoti furono sconsacrati da Roma, e che il clero lombardo, educato alle tradizioni civili, rifiuta nella sua miglior parte i benefizi che si preten-

dono contenuti in questa legge in favore della Chiesa. (*Bravo! Bene!*)

CORBETTA. Non avrei chiesto di parlare, sebbene l'onorevole Toscanelli, che ringrazio d'avermi fatto segno de' suoi attacchi, m'abbia nel suo discorso nominato per ben trenta volte, se non dovessi rettificare una sua inesatta asserzione.

Io non sono certamente quale egli mi ha rappresentato, non ho il concetto che debbasi esercitare una tirannia sulla Chiesa. Anzi ieri ho chiaramente delineato il mio pensiero della divisione cioè dei due campi e delle due materie. Al suo posto resti la Chiesa, al suo posto resti l'autorità civile. In ciò faccio consistere la separazione dell'uno dall'altra, e perciò la reciproca indipendenza. Non credo quindi di potere essere rappresentato quasi un tiranno della Chiesa.

Del resto le gravi angosce e i gravi dubbi che nel mio discorso ho manifestato di provare mi furono accresciute dalle dichiarazioni dell'onorevole Toscanelli, il quale ci ha confermato appunto fin dove deve nel suo concetto giungere la libertà della Chiesa. Egli ha così illustrato le mie parole ed io non posso che grandemente ringraziarlo. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Michellini è iscritto per un fatto personale; ma siccome non ho udito che sia stato nominato, non vi può essere fatto personale a suo riguardo.

MICHELINI. Sì, sì, sono stato nominato.

PRESIDENTE. Allora potrà rilevare il fatto personale quando verrà il suo turno di parola per quanto concerne la discussione.

MICHELINI. Sono stato nominato per una mia interruzione...

PRESIDENTE. L'essere nominato non dà diritto a parlare per un fatto personale.

MICHELINI... quando l'onorevole Toscanelli faceva la seconda o la terza edizione di un suo discorso. Quindi mi pare che avrei diritto di parlare.

Ad ogni modo non insisto e mi rimetto a quanto giudicherà il signor presidente.

Nella tornata di ieri avendo insistito perchè il nostro regolamento fosse osservato e lo fosse dallo stesso presidente, che mi sembrava se ne allontanasse, non veglio oggi io incorrere la taccia di violarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare per un fatto personale.

TOSCANELLI. Veglio soltanto rispondere al supposto sogno dell'onorevole presidente del Consiglio. Molti de' miei onorevoli colleghi si rammenteranno che egli disse: *bene o male*. Quindi questa mia asserzione non è un sogno, ma una realtà.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Giacchè l'onorevole deputato Toscanelli persiste ad attribuirmi parole e pensieri che io non ho mai espressi, poichè egli ha detto

che nella tornata di ieri io ho dichiarato che non so se la politica del Ministero *sia un bene o un male*, io rispondo che non ho assolutamente mai spiegato questo concetto. Io mi ricordo di essermi servito delle parole: *bene o male*, ma in che modo? Io ho detto che il Governo è andato a Roma ed ha compiuto questo gran fatto più o meno bene o male, secondo le opinioni diverse della Camera. (*Segni affermativi*) Ecco in che senso ho detto quelle parole.

Vede dunque la differenza enorme che c'è tra l'applicazione che io ho fatta ieri di queste parole e quella che ha voluto dar loro l'onorevole Toscanelli.

Siccome dunque non posso sopporre nell'onorevole Toscanelli cattive intenzioni, mi permetta che io gli ripeta che questo non può essere stato che un sogno della sua immaginazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Signor presidente, se la Camera, nella sua benevolenza, ha stimato dover concedere facoltà (cosa della quale io grandemente mi compiaccio) all'onorevole deputato Toscanelli di darci una quarta brillantissima edizione (*Ilarità*) del suo discorso sulla questione di Roma, non credo che a noi, iscritti per parlare su di un articolo, mentre ora in realtà siamo chiamati ad occuparci di un altro, non credo, dico, che a noi tocchi contribuire ad allargare più del dovere le proporzioni di questa discussione. Ond'è che io dichiaro che mi riservo la facoltà di parlare in occasione di uno degli articoli presentati dalla Commissione, occasione nella quale svolgerò brevemente i miei concetti intorno alla libertà della Chiesa, ed avrò ragione di dimostrare alla Camera come il concetto della libertà della Chiesa sia un concetto essenzialmente giusto, liberale ed opportuno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che, qualora si andasse per la via ora indicata dall'onorevole Massari, ne seguirebbe che ad ogni articolo vi potrebbe essere la rinnovazione della discussione generale. Il Ministero desidera che la discussione si faccia la più ampia, perchè la questione è veramente di tale importanza che non conviene per nessun riguardo mettere un freno alla medesima; ma se questa discussione generale venisse a ripetersi agli articoli successivi, credo che non si potrebbe consentirvi.

Questo lo dico unicamente perchè non si venga a sciupare il tempo preziosissimo della Camera.

Ora l'onorevole Massari potrebbe chiedere di parlare sull'articolo 15 che è il primo del secondo titolo, e se intende di spaziare nella discussione generale, avrà modo di farlo.

PERUZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Spero che l'onorevole Massari comprenderà da quali motivi è ispirata questa mia osservazione.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Per dir vero, la discussione generale non può ora essere riaperta. Però su questo articolo gli oratori hanno facoltà di svolgere i loro argomenti con quell'ampiezza che la Camera loro consentirà. Per parte mia mi rimetto interamente al giudizio della Camera circa il minore o maggiore svolgimento delle opinioni che si vogliono esprimere; ma se debbo dichiarare quale è il dovere che m'incombe, dirò che è quello di contenere la discussione nei termini dell'argomento dell'articolo.

Del resto mi rimetterei alla discrezione degli oratori.

MASSARI. Io non ho fatto una proposta, ho fatto semplicemente una dichiarazione dei miei intendimenti. Anzi, per parlare colla massima chiarezza, dirò che l'articolo che si riferisce all'*exequatur* è quello intorno al quale intendo parlare.

Io sono iscritto su quell'articolo. Non ho voluto stabilire una massima nè un antecedente.

PRESIDENTE. Massima che io non potrei assolutamente ammettere; la Camera se ne rimetterà al giudizio e alla discrezione degli oratori.

Onorevole Peruzzi, ella ha chiesta la parola?

PERUZZI. Io aveva chiesto la parola per dichiarare che non poteva ammettere col silenzio l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio, in quanto che io ritengo che l'articolo 15 non consacra una libertà della Chiesa veramente apprezzabile; io ritengo che la discussione vera della libertà della Chiesa venga in occasione dell'articolo 17, e segnatamente in occasione dell'antico articolo 17 della Commissione, col quale io ed altri amici miei abbiamo avuto l'onore di proporre la sostituzione di una serie di articoli speciali.

Per conseguenza ho chiesto la parola per dichiarare che, nello svolgimento e nella discussione di quegli articoli, che noi intendiamo sostituire all'antico articolo 17 della Commissione, sta a senso nostro il nerbo della discussione intorno alla libertà della Chiesa, e quindi dichiaro di riservare intiera agli amici miei ed a me la libertà di svolgere quell'argomento.

PRESIDENTE. È una riserva che ella fa, e la Camera ne terrà conto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi si perdoni se io torno sopra questo punto della questione il quale non tende ad altro che a dare ordine alla discussione, senza togliere la libertà di spaziare pienamente nella discussione generale.

Io trovo che il titolo secondo è stato dalla Commissione intestato: *Della libertà della Chiesa*. Ora, volendo fare una discussione generale, giacchè pare che non si possa, e direi quasi che non si debba evitare, la sede più opportuna è al principio della discussione del titolo stesso. E siccome la discussione si è appunto aperta sull'articolo 15 che è adesso in esame, così, se si vuol fare una discussione generale, credo debba avere luogo qui, e ciò non può togliere all'onorevole

Massari e all'onorevole Peruzzi di accennare in questa occasione al sistema, al concetto che informa tutte le disposizioni che costituiscono il titolo secondo.

Ma è evidente che, se si vuol fare una discussione generale ed esaminare tutti i vantaggi e tutti i danni che possono derivare da questa libertà che alla Chiesa si vuole accordare, la sede più opportuna è quest'articolo 15, appunto per evitare che si rinnovi la discussione ad ogni articolo.

Detto questo, lascio che il signor presidente e la Camera dispongano come stimano meglio pel migliore andamento della discussione.

BONGHI, relatore. Mi permetta la Camera di fare alcune brevi osservazioni così sull'incidente che è nato ora, come sulla discussione che è stata fatta, e di compiere per parte mia l'obbligo di relatore rispetto alle obiezioni che sono state mosse al presente articolo 15.

Pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di osservare che la Commissione non ha intitolato questo secondo titolo *Della libertà della Chiesa*, ma sibbene *Delle relazioni dello Stato colla Chiesa in Italia*.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sta bene; è un altro progetto che porta quel titolo.

BONGHI, relatore. Ora i due discorsi ugualmente brillanti e vivaci, che sono stati sentiti in questa Camera con un'attenzione pari alla cognizione profonda che, da due punti di vista opposti, vi si rivelava dalla materia discussa, mi pare che dovrebbero bastare a provare ai miei colleghi quanto sarebbe inutile rinnovare oggi, dopo quello che si è già detto nella discussione generale della legge, fuori di ogni ordine e necessità, una discussione generale su questo secondo titolo circa la libertà della Chiesa.

Le frasi astratte e generiche, le parole assai complessive, se sono essenzialmente pericolose quando si scrive, sono pericolosissime quando si discute d'una legge; danno l'occasione di passeggiare fuori di ciascuna delle disposizioni delle quali quella si compone; di non toccarle mai da vicino, di discorrere con molta efficacia bensì, con molta vivacità e dottrina forse, ma di volare al disopra o di restare al disotto del soggetto.

Quando si parla della libertà della Chiesa in genere, si possono dire una quantità di cose più o meno esatte, più o meno belle, ma si comincia per lo più, come si è visto ora, dal non determinare bene il punto principale della controversia. Questa parola *libertà della Chiesa* è pure pronunciata da diverse parti in sensi affatto opposti; la Chiesa la chiede da parte sua, lo Stato gliela offre per parte sua; ma pure lo Stato non intende offrire le stesse cose che la Chiesa vuole. E quando si è forzati a discorrere con questa indeterminata legge, si è soggetti ad andare vagando in molte e varie considerazioni, alla fine delle quali succede, come è succeduto ai due egregi oratori, di dover dichiarare che non hanno nessuna proposta a fare, perchè, nel-

l'astrazione di queste considerazioni, nella confusione dei concetti troppo generali coi quali hanno riguardato il loro soggetto, perdono d'occhio necessariamente una cosa così semplice, come è, per esempio, questa: si sono in Italia sviluppate storicamente delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, le quali sono state in parecchi punti alterate in questi ultimi dieci anni? Bisogna sì o no alterarle in alcuni altri punti?

La Commissione, per esempio, che propone di alterarli in alcuni punti, è concorde con quanto ha detto l'onorevole Corbetta, che la Chiesa da una parte e lo Stato dall'altra devono rimanere ciascuno nel campo suo: essa accetta perfettamente questa affermazione generica. Ebbene la Commissione ne ritrae che, affinché questo succeda, bisogna ancora rovistare queste rovine del nostro diritto pubblico ecclesiastico, e in alcuni punti ancora spazzarne le macerie, modificandone qua e là le disposizioni; mentre invece l'onorevole Corbetta, in luogo di questa convinzione, ne cava uno sgomento che gli riempie d'angoscia lo spirito e l'anima, al quale io posso partecipare, ma al quale, una volta che avessi partecipato, non saprei più io stesso, non mi ha saputo egli dire come salvarmi.

Dunque tutta quanta la questione, perchè arrivi ad una soluzione qualsiasi, è sui particolari, e non sui generali; la è su ciascheduna singola proposta che Commissione e Ministero fanno, non sul concetto generico ed astratto, intorno al quale è facile di armeggiare per un pezzo, senza colpire in nessun posto, ed anche senza essere colpito da alcun colpo.

È necessario, è utile, nello stato attuale della società laica, dietro le modificazioni che lo Stato e la Chiesa hanno subito storicamente da tre secoli, e soprattutto da un secolo in qua, è necessario ed utile di mantenere ancora in esercizio alcuni diritti in altri tempi esercitati, ovvero ne manca il modo, ne manca il bisogno, ne manca la utilità?

È qui tutta la questione. Questa questione, signori, bisogna risolverla appuntando la mente e il raziocinio in ciascheduno di questi diritti, e non già sperdendoli in un vasto campo ed infinito, nel quale non si avventura leggermente se non chi ne vede tutta la vastità, non già cacciandosi in una selva intricatissima, nella quale non mette il piede se non chi non vede che gli sarà molto difficile il trovare il modo di uscirne.

Dunque, se la Camera vuole che questa discussione venga ad un termine, se la Camera vuole o accogliere o rigettare le proposte che le si fanno, gli oratori della Camera, volendo risparmiare il tempo loro e quello dei loro colleghi, è necessario che fermino tutto quanto il loro studio, che appuntino tutte le loro obiezioni, che appuntino tutte le loro ragioni in favore o contro di ciascheduna delle disposizioni che la Commissione ed il Ministero propongono.

E non è piccola materia quella nella quale noi possiamo pregarli di restringere le loro considerazioni. A

qual lunghissimo discorso, a quale copia di osservazioni non darebbe luogo l'esame speciale di ciascuno dei punti che sono toccati in questi quattro articoli della Commissione e del Ministero? È infinito, per dir così, il corso dei fatti storici, l'importanza delle idee che ciascuno di questi punti permette, sia per combattere, sia per difendere, ad ogni oratore di mettere avanti.

È dunque una materia troppo ristretta questa?

Se quindi la Camera crede utile che ciascun oratore d'ora innanzi combatta, non la libertà o la servitù della Chiesa in genere, ma bensì l'abbandono od il mantenimento di ciascuno dei diritti che si vuole che lo Stato eserciti rispetto alla Chiesa, noi possiamo procedere facilmente avanti.

Ed invero le dichiarazioni che furono fatte prima che io sorgessi a parlare provano quanto sia necessario che così s'intenda la discussione. Noi abbiamo sentito vari oratori venire l'uno dopo l'altro a dichiarare che la questione della libertà della Chiesa stava per loro essenzialmente sopra un diverso articolo del presente progetto di legge. L'onorevole Massari la pone sull'abbandono dell'*execuatur* e del *placet*; l'onorevole Peruzzi la pone sull'articolo 17; l'onorevole Toscanelli la pone al di là di tutti quanti gli articoli dell'onorevole Peruzzi, della Commissione e del Ministero.

Adunque è chiaro che cotesto vello d'oro della libertà della Chiesa non si deve andare a cercarlo con una navigazione senza timone: ma vedere volta per volta in ciascuna disposizione, se è quella che si deve prendere o no, ricavando le nostre risoluzioni, non da considerazioni astratte e generiche, ma da considerazioni concrete, attinte dalla natura della disposizione, guardate al lume delle modificazioni che di fatto lo Stato e la Chiesa hanno già subito nelle loro relazioni reciproche. Ed invero è miracoloso come queste modificazioni sfuggano dalla mente di coloro che ne discorrono; ed io vedo moltissime volte anche l'onorevole Mancini, per esempio, così dotto come è, mostrarsi sgomento delle concessioni che pure è pronto a fare, come se si trattasse ancora della Chiesa avanti la rivoluzione francese. Ma è impossibile sperare di poter procedere innanzi, se non dissipiamo queste apparenze. Bisogna convincersi che noi siamo già assai più innanzi di Tanucci e Giannone, assai lontano da loro. Tanucci e Giannone avevano a fare con una Chiesa che era parte dello Stato, avevano a fare con una Chiesa le cui leggi erano leggi dello Stato, avevano a fare con una Chiesa che era podestà pubblica dello Stato.

Ebbene, questa Chiesa contro la quale essi ordinavano difese dello Stato, si è andata in queste sue forme spegnendo da molto tempo; e si è spenta ormai affatto. A che giova dunque di andarne suscitando il fanatismo, evocarlo nella fantasia propria e nelle altrui?

Or dunque, dette queste poche cose generali, io devo con rincrescimento venire ad una difesa speciale della Commissione. Dico con rincrescimento, perchè davvero io non vedo l'utilità che vi sia, così da una parte come dall'altra a dimostrare qui lungamente in pubblico, che si sia fatto bene o male, ponendo o non ponendo, alterando o non alterando una data parola.

Però gli attacchi che l'onorevole Mancini ha voluto dirigere anche questa volta contro la Commissione, obbligano la Commissione stessa a difendersi. Io prego però l'onorevole Mancini di non continuare in questo sistema di critica così minuta ed acerba e fastidiosa contro la Commissione, poichè da parte mia io non ho più la libertà di rinunciare alla difesa, perchè non abbandonerei solo la difesa mia ma quella dei miei colleghi; e tutto questo è tempo sciupato per tutti e per lui medesimo.

Egli è rimasto esule volontario dalla Commissione, come il Papa è prigioniero volontario in Vaticano. (*Risa di approvazione*) Se egli fosse venuto, o se egli venisse qui a dirci: badate che la tal parola vostra non è abbastanza chiara, ma che ragione avremmo noi per non aggiungere quello che d'accordo ci parebbe utile?

Come è possibile, una volta che consentiamo sul concetto, consumare e perdere tanto tempo a discutere sulle variazioni della espressione di questo concetto? Che vogliono dire in fondo queste variazioni, se non questo solo, che il concetto è difficile ad esprimere, e che ciascuno cerca da parte sua l'espressione più adatta ad esprimerlo? Però non si creda che l'onorevole Mancini nel suo primo controprogetto avesse proposto, come si legge nei giornali, una sua idea o formula propria; l'onorevole Mancini aveva semplicemente riprodotto l'articolo del Ministero, il che serve a diminuire il piacere che i ministri abbiano potuto sentire dalla lode di dottrina che in questo caso il Mancini loro dava, poichè questa lode andava insieme ad essi ed a lui. Però la Commissione si è dovuta allontanare da questa redazione, che, se la Camera non ricorda bene, era questa:

« I concili, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

E perchè se n'è essa allontanata? Per ragioni che dirò brevemente, perchè non rimangano sospetti nella mente di alcuno; cioè alla Commissione è parso che non sia proprio a dirittura male che vi sia nella legge una formula la quale dialetticamente, logicamente e grammaticalmente paia buona. Ora la Commissione ha creduto che lo scrivere « I concili, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica » non fosse espressione più propria ed esatta di quelle che userebbe un trattato di albericoltura il quale principiasse col dire: il pomo, il pesco ed ogni altro albero fruttifero. (*Si ride*) S'intende che basterebbe il dire: ogni albero fruttifero; perchè tra questi il pesco ed il pomo si comprendono

evidentemente. Così, chi dice riunione ecclesiastica, dice già e capitoli e concili, ecc.

Ma perchè all'onorevole Mancini ed a quelli che hanno redatto per la prima volta questo articolo non è sembrato così? Perchè sta ostinato davanti alla loro mente il concetto di una Chiesa che non è più; perchè sta davanti ad essi il pensiero di quei concili ecumenici ai quali, come l'onorevole Mancini ha ricordato, intervenivano gli imperatori, di quei concilii provinciali e sinodali, i quali facevano leggi che avevano efficacia nello Stato, almeno come costituenti il diritto ecclesiastico di questo.

Ebbene, appunto perchè di Concili in cotesto senso non ci saranno, non ci possono essere più, alla Commissione non piaceva di nominarli nell'articolo, onde non far credere che con questa libertà comune di riunione, riconosciuta agli ecclesiastici, noi intendessimo richiamare anche in vita forme storicamente vere bensì, ma che in questa loro verità storica, rappresentavano la Chiesa che vi si radunava, non solo come collegio privato, quale oggi resta, ma come potestà pubblica. E poi alla Commissione questa formola non era appunto parsa abbastanza adatta.

Diffatti, di quali capitoli vi s'intendeva parlare? Ho cercato molto; ma non ne trovo che tre: trovo il capitolo dei frati, della cui riunione non può accadere di parlare nella legge di uno Stato che ha soppresso le corporazioni religiose; trovo i capitoli che convocavano in altri tempi gli arcidiaconi della Chiesa, e questi capitoli sono finiti da un pezzo insieme colla potestà degli arcidiaconi; trovo infine i capitoli collegiali e cattedrali. Ma se di questi ultimi si fosse inteso parlare, certo era stata una svista la sua. Il capitolo in questo senso è un istituto, un ente morale, la cui essenza è di essere un collegio. Come poteva essere necessario di dire che, di un tale istituto si permettesero le riunioni senza permissione del Governo? Chi mai ha impedito ai canonici di cantare in coro e di fare qualunque altra riunione, propria della loro istituzione naturale ed essenziale a questa? La legge non lo fa già riconoscendo il capitolo per un *ente morale*? Di maniera che questa incertezza di significato della parola, la quale non ne acquistava uno certo, se non a patto di diventare ridicolo, ha persuaso la Commissione ad allontanarsi dalla redazione proposta, ed a surrogarle quella che prima combatteva l'onorevole Mancini, ed ora che la Commissione l'ha variata in parte, gli è diventata così accettata e gradita. (Si ride)

La Commissione aveva proposto di dire che si sarebbe dovuto abolire ogni restrizione pattuita per Concordato, legge o consuetudine, all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti garantiti a tutti i cittadini, dall'articolo 32 e dal paragrafo primo dell'articolo 28 dello Statuto, che sono quelli che si riferiscono al diritto di riunione e di stampa. Ed ora per-

chè questa forma l'ha variata? Per due ragioni: primo punto non era esatto che, ciò che noi volevamo dare alla Chiesa, fosse una libertà di stampa. Quello che volevamo darle era la libertà di pubblicazione; e questa libertà di pubblicazione, quantunque la Chiesa oggi non possa dare alle sue pubblicazioni gli effetti che dava loro prima, non è tutt'uno colla libertà di stampa. Questa libertà di pubblicazione, d'altra parte, era incagliata dall'*exequatur*, della cui abolizione si parlava in un articolo posteriore: così che l'esattezza del concetto voleva che la disposizione concernente la libertà di pubblicazione fosse tolta da quest'articolo e collocata nel seguente.

Restava la libertà di riunione. Era meglio accordarla riferendosi all'articolo dello Statuto, o nominandola? La Commissione aveva preferito il primo modo nel suo articolo anteriore; preferisce il secondò nell'attuale. Ecco tutto.

L'onorevole Mancini ha osservato assai bene che il concetto della Commissione è precisamente identico al suo, che si debba lasciare alla Chiesa la libertà comune. Ebbene, per dire ciò e niente altro che ciò, la Commissione ha creduto che, meglio che una mezza citazione dell'articolo dello Statuto, convenisse esprimere il diritto stesso che vi si sancisce, perchè vogliamo che questa legge sia prontamente intelligibile a tutti, anche a coloro che non avessero alla mano lo Statuto; poichè è una legge che passa le Alpi, come tutti intendono.

Ed ora l'onorevole Mancini mostra di essere venuto in questa stessa opinione; ma non perciò si contenta della redazione della Commissione.

Nel suo discorso di ieri ha concluso coll'annunciare un emendamento, senza leggerlo; ed oggi si può leggere nel fascicolo che è stato distribuito testè alla Commissione e ai deputati.

MANCINI. L'ho deposto sul banco della Presidenza.

BONGHI, *relatore*. Io l'ho letto ora. L'articolo emendato da lui dice così:

« È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Ora, come intende l'onorevole Mancini, qui ricadiamo in una pura discussione di parole.

Io me ne rimetto proprio a lui, e mi contento di fargli alcune osservazioni. Se gli paiono buone, io ne sarò contento; se non gli paressero buone, piuttosto che perdere un quarto d'ora, direi che si voti pure l'articolo suo, poichè il concetto è il medesimo, e che si sia espresso, secondo il nostro parere, men bene è il minor danno.

Io gli fo osservare che tutte (e avrei potuto farlo innanzi) quante le obiezioni che egli ha mosse ieri all'articolo della Commissione, così com'era ed è redatto, quantunque volesse finire coll'accettarlo, obiezioni che si riducevano a ciò, che dicendo il di-

ritto di riunione senz'altro, si sarebbe potuto intendere che questo diritto di riunione avrebbe potuto essere esercitato dalla Chiesa in una maniera straordinaria, eccezionale, cosicchè il clero sarebbe stato esente da quelle norme generali che all'esercizio del diritto di riunione possono essere poste dallo Statuto, o da leggi che il Parlamento voglia quando che sia fare. Tutte queste obiezioni si rivolgevano piuttosto contro l'anteriore redazione sua e del Ministero, poichè in questa era detto « il Concilio, il capitolo ed ogni altra riunione ecclesiastica si sarebbe potuto tenere senza permesso del Governo. »

Ora, in questa redazione non ci si riferiva più ad un diritto di riunione formulato per tutti nello Statuto, e retto comunemente dalle leggi dello Stato, bensì si parlava della riunione ecclesiastica in genere a parte, come di cosa speciale, e si esentava sempre da ogni permesso del Governo. E se mai in Italia avessimo voluto assoggettare il diritto di riunione, non ad una permesso del Governo, ma a quella notificazione al Governo od al municipio, a cui, per esempio, è assoggettato in Inghilterra, noi ne saremmo stati impediti dall'articolo che avremmo votato in tali parole; ragione anche questa per cui la Commissione aveva creduto di doversi riferire al diritto di riunione così com'era allegato nello Statuto.

Ed ora veniamo a quella disamina delle parole che l'onorevole Mancini surroga o aggiunge.

Egli dice: « È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Ebbene, la parola *stabilita*, osservi egli stesso, potrebbe introdurre un dubbio nell'espressione di quel concetto stesso che a lui parve il migliore. Che cosa a lui parve che si dovesse esprimere? A lui pareva che si dovesse esprimere, e in ciò è affatto d'accordo colla Commissione, che il diritto di riunione dei membri del clero non andrà soggetto più a nessuna di quelle restrizioni storicamente sviluppatasi nel corso dei secoli, e resterà unicamente soggetto alle condizioni ed alle norme generali che dalle leggi dello Stato possono essere imposte all'esercizio di questo diritto. Ebbene, quando egli dice *stabilita*, non dice ciò; dice che le forme attuali sono soppresse, sono abolite; ma non dice che si voglia sin d'ora per tutto l'avvenire stabilire che i membri del clero entrano nel diritto di riunione comune, e questo diritto di riunione non sarà più soggetto, rispetto ad essi, a regole, a norme diverse da quelle a cui sono soggetti tutti gli altri ordini di cittadini dello Stato.

L'onorevole Mancini non si contenta che si dica *il diritto di riunione*, ma vuole aggiungere espressamente la citazione dell'articolo dello Statuto. Ma non pare a lui, così dotto giureconsulto, che quest'aggiunta sia affatto inutile e renda rozza, per dir così, la redazione

dell'articolo? È evidente che, quando si parla di diritto di riunione, si parla di quello che nello Statuto è spiegato e garantito; giacchè, ogni volta che voi parlate di un diritto pubblico, voi vi riferite ad una legge, ad una consuetudine certa e definita dello Stato. È dunque chiaro che il concetto concreto che si risveglia nella vostra mente, quando voi dite *diritto di riunione* o qualunque altro, è quello che sorge dalla formola della legge che nello Stato vige. È egli elegante, è egli bene per la nostra riputazione di redazione legislativa l'aggiungere queste parole che egli vuole aggiungere, quasichè quello che tutti intendono non s'intendesse; quasichè, appellandoci noi al diritto di riunione, non ci appellassimo appunto a quello che nello Statuto è chiamato con questo nome?

È necessario il dichiarare esplicitamente che, indicando qui un diritto, l'indichiamo quale è definito dalla legge fondamentale dello Stato, non quale può essere fatto dalla nostra immaginazione o dall'altrui. Se si trattasse di un diritto naturale, di un diritto non espresso in alcuna legge, di un diritto che non nascesse dallo Statuto, intenderei l'aggiunta proposta, che del rimanente sarebbe in questo caso impossibile; ma quando si parla di un diritto concreto, attuale, formulato, prego l'onorevole Mancini a concedermi che ogni aggiunta sarebbe soverchia, e non adatta che a scemarci credito come legislatori.

Però, se all'onorevole Mancini non pare abbastanza chiara la redazione dell'articolo, egli potrebbe contentarsi che fosse aggiunta all'articolo della Commissione la parola *speciale*, in guisa che si dicesse così: « è abolita ogni speciale restrizione all'esercizio del diritto di riunione pei membri del clero cattolico. » Con queste parole sole la disposizione diverrebbe così esuberantemente chiara, precisa, abbastanza netta da non potere dar luogo a dubbi e censure neanche da parte del sottilissimo ingegno del deputato Mancini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michellini.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. Ho chiesto di parlare per dare una breve risposta all'onorevole relatore.

Non mi occuperò che delle sue ultime considerazioni.

Egli è d'accordo con me quanto alla sostanza della proposta, nel senso che debba essa significare che il clero cattolico è collocato nel diritto comune, e che non deve godere del diritto di riunione, se non nella stessa misura e colle stesse norme regolatrici che riguardano l'universalità dei cittadini. Siamo dunque in ciò perfettamente concordi.

Se non che l'onorevole Bonghi, col suo sottile ingegno, si è sforzato di trovare motivi di censura nella

formola che da me si propone per l'articolo 15, e non si è accorto che con quelle obiezioni egli non ha fatto che censurare la sua propria formola anteriore, che è stata da me ripresa.

Mi permetta la Camera di esaminarla brevemente.

La primitiva redazione del Ministero accennava ai concili, ai capitoli e ad altre riunioni ecclesiastiche; e la enunciazione dei *concili* e *capitoli* toglieva, a mio avviso, ogni timore di equivoci, lasciando comprendere che si trattava di riunioni ecclesiastiche di carattere analogo. Ed io perciò mi era contentato di ritenere nel mio controprogetto la formola stessa del Ministero.

Ma quanto alla precedente formola della Commissione, essa contiene precisamente quelle espressioni stesse, contro le quali ha rivolto l'onorevole Bonghi le sue postume censure...

BONGHI, *relatore*. Non tutte due.

MANCINI. Mi permetta.

Io ho scritto nell'articolo 15:

« È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico dell'esercizio del diritto di riunione, ecc. »

Queste espressioni *stabilita pel clero cattolico*, accennavano appunto nel mio intendimento ad uno *speciale* stabilimento di restrizioni che riguardassero il solo clero cattolico, anticipando così la variante, che ora l'onorevole relatore medesimo ci propone, quella cioè di aggiungere alle restrizioni l'epiteto *speciali*. Ma la Commissione a sua volta aveva essa pure adoperato una formola, che si riferiva e si poteva solamente riferire al passato. Eccola:

« È abrogata ogni restrizione pattuita per concordato, ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico dei diritti ecc. »

Si vede dunque che se essa può trovar meno esatta (il che non credo) questa formola del mio emendamento attuale: *È abolita ogni restrizione stabilita pel clero cattolico*, la medesima censura avrebbe potuto essere applicabile alla formola precedente della Commissione, con cui non si abrogavano altre restrizioni, se non quelle già in passato *pattuite per concordati*, ovvero *introdotte per legge o per consuetudine*.

Inoltre s'indica nel mio emendamento trattarsi del diritto di riunione *garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto*, e questa induzione è precisamente tolta di peso dalla stessa precedente formola proposta dalla Commissione. Nè io ho udita alcuna ragione della soppressione di questo richiamo, di cui credo di avere ieri dimostrata la pratica utilità, fuori di questa, inabile a persuadermi, che cioè simile richiamo di altra legge o testo estraneo potrebbe non rendere a tutti intelligibile la legge attuale, senza andare a consultare le disposizioni dell'altro testo, che in essa è richiamato.

Ma la Camera sa come frequentissimamente accada e talvolta sia inevitabile nelle leggi il fare di cotesti richiami; e tanto più mi sorprende tale obiezione ove io porti il mio sguardo sopra gli articoli già approvati della prima parte di questa medesima legge; dappoichè nell'articolo 2 di essa io trovo appunto un consimile richiamo dell'articolo 19 della legge sulla stampa, senza che in quella occasione siasi presentato al pensiero della Commissione e dell'onorevole suo relatore l'insussistente difficoltà che ora egli ha creduto di opporre alla mia proposta.

Del resto, o signori, se pure non avesse questo richiamo altro vantaggio fuorchè quello di eliminare ogni possibile interpretazione meno esatta, e di rendere della maggiore perspicuità e certezza il principio nel quale la Commissione è meco d'accordo, non si vedrebbe ragione per cui la Commissione dovrebbe disertare la sua propria proposta anteriore, e, dopo essersene fatta l'autrice, energicamente combatterla allorchè un altro deputato l'abbia ripresa e se ne sia fatto propugnatore.

L'onorevole relatore mi pare abbia conchiuso che alla Commissione torni indifferente anche l'adozione della formola da me proposta, adoperandosi però invece dell'espressione *restrizioni stabilite*, l'altra *restrizioni speciali*.

Ora io aderisco senza ombra di difficoltà, ed anzi con molta soddisfazione, a che questa parola venga sostituita ed introdotta nella mia formola.

Che se per avventura, dopo ciò, l'onorevole relatore della Commissione potesse ancora insistere a fare inutile spreco di tempo e di ingegno per combattere l'opera sua, se fosse innamorato dei modelli di abilità dialettica che si incontrano in antichi scrittori greci, ne' sofisti, i quali sostenevano per abuso di raziocinio il *pro* ed il *contro* delle proprie opinioni... (Bravo! a sinistra)

BONGHI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

MANCINI... allora io sarò costretto a dire che non sono, rispetto alla Commissione, un *esule volontario*, ma forzato da un contegno di cui lascio giudice la Camera, dappoichè non sarebbero accolte le mie proposte, la più semplice, la stessa proposta che io avrei tolta e desunta dalla Commissione medesima. E se, non credendo di poter compiere utilmente il mio ufficio, ho abbandonato le ultime tornate della Commissione, tutti renderanno testimonianza che non può chiamarsi *esule* chi abbia abbandonato i colleghi per non abbandonare la causa della patria.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bonghi.

BONGHI, *relatore*. Ho chiesta la parola per un semplice chiarimento.

L'onorevole Mancini mi appone un'abilità che non ho, quella di difendere il *pro* e il *contro*; e della quale,

del resto, se la possedessi, non avrei l'uso, non avendo a difendere cause. (*Si ride*) E nel caso attuale non ho a contraddire niente che io abbia detto...

MANCINI. Avete scritto, non detto.

BONGHI, relatore. Nell'articolo anteriore della Commissione era scritto che s'accordava al clero l'esercizio di un diritto garantito ai cittadini del regno dall'articolo 32 dello Statuto; sicchè cotesto diritto non vi si nominava; ed era evidente che, non essendolo, bisognava riferirsi ad un articolo nel quale questo diritto fosse nominato; altrimenti non si sapeva quello che si dicesse. Ora, invece, il diritto si nomina, e si esprime; ed io dico all'onorevole Mancini che, poichè lo nomina, l'esprime anch'egli, è inutile affatto la citazione dell'articolo dello Statuto. Vede dunque l'onorevole Mancini che la sua accusa che io combatto me stesso non è fondata sul vero. La Commissione ha preferito la prima volta un modo di espressione, la seconda un altro; ho creduto quindi, e prima e poi, che fosse inutile il rammentare l'uno e l'altro. Ecco tutto.

Non ho dunque combattuto mai me stesso; ho combattuto sempre l'onorevole Mancini.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Se la Camera permette dirò pochissime parole sopra la redazione di questo articolo 15. Ho detto redazione, perchè, se non ho mal compreso, non vi è disaccordo intorno al principio; e gli emendamenti proposti non riguardano che il modo nel quale questo articolo deve essere redatto.

Per chiarire la discussione, credo opportuno di rammentare alla Camera che questo articolo venne compilato in tre diverse maniere: la prima proposta dal Ministero; la seconda proposta dalla Commissione; ed una terza che la Commissione stessa, d'accordo col Ministero, ha definitivamente raccomandata ai vostri suffragi: alle quali si deve aggiungere la formola emendata dell'onorevole Mancini.

Conceda la Camera che io dica una parola per giustificare la formola dell'articolo, quale era redatto nel progetto ministeriale, quantunque proposto quando io non avevo l'onore di sedere nel Consiglio della Corona.

Voi conoscete che, tanto in Francia quanto nei diversi Stati d'Italia, sia per legge sia per consuetudine, era vietata la riunione de' concili nazionali, de' concili provinciali, e de' sinodi diocesani senza l'autorizzazione del Governo.

L'applicazione dei principii di libertà alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, richiedeva che cessassero queste restrizioni alle riunioni solenni e giurisdizionali del clero cattolico; ed a questo scopo il Ministero aveva proposto l'articolo 15 del suo progetto, così concepito: « I concili, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. »

Ma la Commissione ravvisò in questa redazione due

difetti: il primo, che la enumerazione *dei capitoli e concili* era superflua, se andava congiunta alla enunciazione riassuntiva di *ogni altra riunione*; il secondo che la forma usata esprimeva piuttosto la concessione di disposizioni speciali e singolari, che l'estensione all'associazione cattolica ed ai suoi membri, in qualunque grado sieno, delle guarentigie di diritto comune che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni cetto di cittadini; e per emendarli proponeva l'articolo 15 del suo primo progetto come segue:

« È abrogata ogni restrizione, pattuita per concordato ovvero introdotta per legge o per antica consuetudine all'esercizio per parte dei membri del clero cattolico, dei diritti garantiti ai cittadini del regno dall'articolo 32 dello Statuto. »

Se non che la Commissione, ritornando sul proprio lavoro, dovette avvedersi che la enumerazione delle fonti di restrizione al diritto di riunione presentava, sotto altro aspetto, uno dei difetti rilevati nel progetto ministeriale, e riformò quindi l'articolo in un modo più semplice e breve come segue:

« È abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

L'onorevole Mancini obiettava ieri che quest'articolo è scritto con tanta generalità da sembrare che conceda al clero cattolico un diritto di riunione ancora più esteso di quello riconosciuto a tutti i cittadini; e, per emendarlo di questo difetto, proponeva di dichiarare che il diritto di riunione reso ai membri del clero cattolico è quello stesso riconosciuto dall'articolo 32 dello Statuto, soggiungendo che questa dichiarazione era tanto più necessaria in quanto toglieva il dubbio, risultante dalla redazione dell'articolo come era proposta, che si fosse voluto concedere ai membri del clero cattolico libertà indefinita di stabilire Università cattoliche, o di costituire associazioni o congregazioni che facessero rivivere le corporazioni religiose già per legge speciale soppresse.

Io per verità non credo, o signori, che l'articolo, come è redatto dalla Commissione, possa presentare gl'inconvenienti ed i pericoli temuti dall'onorevole Mancini.

Quando infatti si dichiara di voler riconoscere l'esercizio di un diritto, è indubitato che non si fa riferimento ad un diritto in astratto, ma ad un diritto da esercitarsi secondo quelle condizioni nelle quali la legge ne permette l'attuazione e l'esplicazione; e perciò quando trattasi del diritto di riunione, è evidente che non di altro può parlarsi fuori di quello riconosciuto dall'articolo 32 dello Statuto, giacchè esso solo lo definisce, e stabilisce le condizioni secondo le quali esso può esplicarsi ed attuarsi.

Ecco perchè a me sembra che, anche rimanendo come è redatto, questo articolo non potrebbe essere interpretato mai che come una estensione al clero del diritto di riunione consentito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto.

Nè mi sembra che l'articolo redatto dalla Commissione contenga neppure la concessione di tutte quelle altre libertà alle quali l'onorevole Mancini vorrebbe porre un freno; perciocchè lo stabilimento delle Università ha rapporto ad altra maniera di leggi, a quelle cioè che riguardano l'insegnamento; e la istituzione delle associazioni e congregazioni religiose riguarda altri concetti giuridici che non dipendono esclusivamente dal diritto di riunione, e che ad ogni modo potrebbero sempre essere regolati nella loro attuazione da altre leggi speciali.

Ciò non pertanto, quando a rimuovere tutte le difficoltà, se la Commissione e l'onorevole Mancini il consentissero, si completasse il concetto col dire *speciali restrizioni*, io credo che ogni dubbio sarebbe assolutamente escluso, e l'articolo prenderebbe tale carattere di chiarezza, di precisione e di rapporto all'articolo 32 dello Statuto, da rendere affatto superfluo il ripetere l'indicazione dell'articolo medesimo.

Anche l'onorevole deputato Ercole ha proposto un emendamento. Egli vorrebbe che dopo le parole « è abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico, » si aggiungesse « e di qualunque altro culto. »

Questa proposta può essere riguardata sotto il rapporto del diritto, può essere riguardata sotto il rapporto della convenienza. In quanto al diritto, il mio onorevole predecessore ha già dichiarato alla Camera ed al Senato quello che io medesimo non ho difficoltà di dichiarare, e cioè che io intendo effettivamente che il diritto di riunirsi ai termini dell'articolo 32 dello Statuto, sia comune anche ai membri di ogni altro culto, come è comune ad ogni cittadino.

Rimarrebbe la questione della convenienza di discorrere ora di questa aggiunta, o di rimetterne l'esame allorchè la discussione della legge sia compiuta. Io non esito a dichiararmi per quest'ultimo partito. Allora soltanto la Camera potrà trovarsi in grado di deliberare se sia opportuno di introdurre in questa legge, che riguarda le relazioni dello Stato colla Chiesa cattolica, una disposizione la quale si riferisca a tutti gli altri culti, e quale rapporto tale disposizione possa avere colle altre disposizioni della legge medesima. Potrebbe quindi intanto l'onorevole Ercole ritirare la sua proposta, salvo di riprodurla a tempo più opportuno.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo così come è stato compilato dalla Commissione, coll'aggiunta della parola *speciale*, e quindi nella forma seguente :

« È abolita ogni speciale restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi propone che alle parole *restrizione speciale*, che ora si userebbero, si sostituiscano le altre: *restrizione preventiva*.

La Commissione accetta?

BONGHI, relatore. Io domando all'onorevole Crispi stesso che cosa vuol dire la sua modificazione.

CRISPI. Quando avrò facoltà di parlare, gliela spiegherò.

BONGHI, relatore. Io non intendo come vi debbano essere delle restrizioni speciali repressive.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi svolgerà la sua proposta, e quindi la Commissione dirà il suo avviso.

Domando prima se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Per me l'articolo 15, redatto dalla Commissione d'accordo col Ministero, o è inutile, o è una disposizione che dice più di quello che dovrebbe.

È inutile, signori, l'articolo 15, perchè nessuna legge vieta le riunioni tanto al clero cattolico quanto agli altri cittadini. Le restrizioni alle riunioni dei Concili e a tutte le assemblee cattoliche non derivano se non che da concordati o da consuetudini.

BONGHI, relatore. No, nessuna; proprio nessuna.

CRISPI. I concordati o furono aboliti per legge o lo furono per disuetudine. Le consuetudini non possono essere invocate contro lo Statuto, il quale nell'articolo 32 garantisce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi senza armi. Ecco perchè l'articolo 15 io lo ritengo inutile. Se poi credete che sia necessario, allora voi dite più di quello che vorreste nella mente vostra esprimere.

Voi abolite le restrizioni unicamente per il clero cattolico. Quali restrizioni? Quelle che gli impediscono di riunirsi senza un permesso preventivo dell'autorità politica. Ora nella nostra legislazione non vi sono unicamente restrizioni preventive, imperocchè, per effetto della legge di sicurezza pubblica, vi sono restrizioni le quali si presentano con forme repressive.

Domandava l'onorevole Bonghi che cosa io intendessi colla mia proposta. Io intendo appunto eccettuare tutte quelle disposizioni le quali voi trovate nella legge di sicurezza pubblica e che danno il diritto all'autorità in certi dati casi di poter sciogliere le riunioni. Ecco le restrizioni decretate contro tutti i cittadini, le quali non sono preventive, ma contemporanee o posteriori all'atto della riunione, e che possono anche essere principio di atti di repressione.

La legge di pubblica sicurezza (l'onorevole Bonghi lo sa quanto me) dà facoltà all'autorità politica, di sciogliere le riunioni e gli assembramenti, ove questi sieno pregiudizievole all'ordine pubblico. I cittadini riuniti hanno il dovere di ottemperare al precetto dello scioglimento; l'autorità ha diritto, quando non si obbedisca alla medesima, di adoperare la forza. Vede dunque l'onorevole Bonghi, che in tutte queste disposizioni, che sono contemporanee e posteriori alle riunioni, vi sono delle restrizioni a pregiudizio di tutti i cittadini. Dunque io diceva: se voi volete mettere il clero catto-

lico in una posizione eccezionale, e favorirlo più degli altri cittadini, voi commettete un'ingiustizia. Intendendo però abolire unicamente le restrizioni, alle quali si riferivano i concordati e la consuetudine, non avete bisogno di farlo, o dovete redigere altrimenti il vostro articolo. Le consuetudini non possono avere efficacia legale, appunto perchè l'articolo dello Statuto dà il diritto di riunirsi; ed i concordati furono o revocati per legge o per desuetudine...

BONGHI, relatore. Ma non ce n'è nessuno.

CRISPI. Se parlerà più forte, potrò rispondere.

Noi non avevamo che il concordato del 1818 per le provincie meridionali, il concordato del 1855 per il Lombardo-Veneto, quello del 1848 e del 1851, se non isbaglio, per la Toscana, ed il concordato francese del 1803, il quale si potrebbe dire unicamente in vigore nell'antico Piemonte.

Ebbene, credete voi che questi concordati, dopo le riforme apportate nella legislazione dal potere civile e dopo le leggi speciali di abolizione che in molte provincie furono pubblicate, si possano invocare dall'autorità come origine di diritto per lei, onde impedire i Concili e le riunioni religiose? Io credo di no. Ma se ammettete che, in virtù dei concordati e delle leggi anteriori allo Statuto, l'autorità civile abbia ancora il diritto di vietare coteste riunioni, allora ditelo francamente che voi intendete abolire le restrizioni preventive. Nel modo come l'articolo è redatto, voi pregiudicate implicitamente il diritto di riunione degli altri cittadini; imperocchè voi, parlando unicamente del clero cattolico e non del laicato cattolico nè degli altri cittadini che professano altri culti, voi non accordate a questi ultimi i benefizi che volete per la Chiesa cattolica.

Io domando che mettiate il clero cattolico sotto l'impero del diritto comune, come un momento fa sembrava chiedere l'onorevole Toscanelli, mentre egli sa che questa legge dà al clero cattolico assai più del diritto comune.

Voi dovete limitarvi ad abolire tutto quello che pel passato ha esistito come restrizione alle riunioni del clero cattolico. Ecco il motivo per il quale io ho proposto di aggiungere alla parola *restrizione* l'epiteto *preventiva*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi credeva che la discussione fosse giunta a tal punto da non meritare chiarimenti maggiori; ma, giacchè l'onorevole Crispi ha detto che l'articolo è o inutile od eccessivo, permettete che io sottoponga alla Camera poche osservazioni per dimostrargli che esso non è nè l'una cosa nè l'altra.

Vi sono nelle leggi di polizia ecclesiastica del regno delle restrizioni speciali che riguardano particolarmente le riunioni del clero cattolico? Non è dubbia la risposta affermativa. Cominciamo dal Napoletano: vi sono i rescritti dell'8 febbraio 1738.

CRISPI. Non v'era lo Statuto allora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta un momento. Vi sono i rescritti del 3 agosto 1754, dell'11 novembre 1756 e del 31 marzo 1828 che proibiscono la convocazione di sinodi, sia nazionali, sia provinciali, sia diocesani, senza la precedente autorizzazione del Governo. Questa medesima restrizione si trova stabilita in Toscana con una circolare del 2 agosto 1785. Le medesime regole sono osservate, come diritto pubblico ecclesiastico, nelle antiche provincie del Piemonte.

Diceva l'onorevole Crispi: ma allora non v'era lo Statuto che le ha poi abolite. Perdoni, ma, quanto al Napoletano in particolare, io debbo ricordare che, dopo la pubblicazione dello Statuto, l'onorevole Mancini ha pubblicato un decreto del 17 febbraio 1861, in cui, dichiarandosi abolito il concordato con tutte le leggi che ne erano derivate, è espressamente stabilito che rimangono in vigore le antiche disposizioni di polizia ecclesiastica. Dunque vi sono in diverse parti del regno delle disposizioni le quali proibiscono la riunione di questi sinodi e concilii. Che mai ha proposto il Governo, che cosa ha ritenuto la Commissione, fuorchè di togliere queste restrizioni?

L'onorevole Crispi dirà che può essere disputabile se queste leggi o consuetudini siano o non siano state mantenute in vigore; che può essere disputabile se il decreto 17 febbraio 1861 abbia o non abbia richiamata anche in questa parte l'antica polizia ecclesiastica del regno.

Ebbene, appunto perchè la questione può sorgere, togliamola con una espressa dichiarazione nella legge.

Fosse anco per questo solo, anzichè inutile, l'articolo deve ritenersi opportuno.

Ma è egli eccessivo quest'articolo? Per verità questo carattere non saprei scorgerlo, qualunque sia l'aspetto dal quale si voglia considerarlo. Esso non stabilisce alcun privilegio; non deroga al diritto comune, ma vi si riporta; abroga le speciali disposizioni dell'antica polizia ecclesiastica, ma non le leggi generali di sicurezza pubblica; rimette i membri del clero cattolico nell'esercizio dei diritti spettanti ad ogni cittadino, non stabilisce per essi una posizione giuridica speciale; e in una parola sottrae la Chiesa alle eccezioni ed ai privilegi del diritto pubblico, per riportarla sotto le garanzie del diritto comune.

Parmi quindi che nessuna difficoltà si opponga all'adozione ed alla votazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Prima di venire alla votazione, do la parola all'onorevole Peruzzi per una dichiarazione.

PERUZZI. Ho pregato l'onorevole presidente di darmi la parola prima che si venisse alla votazione di questo articolo 15, perchè, come sa la Camera, insieme a diversi amici miei ho avuto l'onore di presentare agli articoli del titolo secondo una serie di emendamenti o, dirò meglio, di articoli sostitutivi.

A seguito di conferenze avute colla Commissione, la

quale ci ha fatto l'onore di chiamarci nel suo seno, noi abbiamo consentito a non insistere sui nostri primi articoli e ad accettare gli articoli 15, 16, 17 e 18 della Commissione, ad eccezione della seconda parte dell'articolo 17, nella quale ci riserviamo, quando verrà in discussione, di fare alcune proposizioni.

In quanto all'articolo 18 poi, speriamo di avere alcune spiegazioni le quali forse ci metteranno in caso di poter votare insieme colla Commissione.

Ho creduto di dover fare questa dichiarazione in quest'occasione, per ritirare l'articolo che noi avremmo sostituito al decimoquinto, e per dire che noi accettiamo l'articolo 15 della Commissione, non che il successivo articolo 16.

PRESIDENTE. All'articolo della Commissione fu proposte un contro-articolo dall'onorevole Mancini, un emendamento dall'onorevole Crispi ed un'aggiunta dell'onorevole Ercole.

Onorevole Ercole mantiene la sua aggiunta?

BONGHI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

ERCOLE. Dopo le dichiarazioni del signor ministro, il quale ha confermato quelle fatte dall'onorevole suo predecessore, ne prendo atto (*Bene!*), e mi riservo di riproporre la stessa formola allorchè verrà in discussione l'emendamento dell'onorevole Mancini, e l'articolo 36 dell'onorevole Peruzzi e compagni.

PRESIDENTE. Dunque lo ritira per ora.

Onorevole Bonghi, ella ha chiesto di fare una dichiarazione?

BONGHI, relatore. È diventata inutile.

PRESIDENTE. Rimangono l'articolo della Commissione e il contro articolo dell'onorevole Mancini...

MANCINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE... il quale contro articolo può dividersi in due parti; nella prima esso è eguale a quello della Commissione, e nella seconda suona come un'aggiunta.

L'emendamento però dell'onorevole Crispi si riferisce tanto alla proposta dell'onorevole Mancini quanto a quella della Commissione, epperò deve avere la precedenza.

BONGHI, relatore. Posso dire qualche parola?

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ha facoltà di fare una dichiarazione.

MANCINI. Come l'onorevole presidente osservò, nella prima parte della mia formola è compresa la formola stessa adoperata dalla Commissione con la sostituzione da me accettata della parola *speciale* invece della parola *stabilita*.

Vi è poi un'aggiunta nella mia formola, per specificare e determinare più chiaramente qual diritto di riunione s'intende concedere al clero cattolico, e consiste nelle parole: « garantito a tutti i cittadini dall'articolo 32 dello Statuto. »

Prendo a tal riguardo esplicitamente atto delle dichiarazioni concordi, sì del Governo che della Com-

missione, che, allorquando nella prima parte di questa formola si parla del *diritto di riunione*, non s'intende fuorchè di quel diritto di riunione che è garantito all'universalità dei cittadini nell'articolo 32 dello Statuto. E prendo atto altresì della dichiarazione del Governo, che questa formola non potrà mai comprendere nè pregiudicare quanto possa riguardare le riunioni per oggetto d'istruzione e d'insegnamento, nè le associazioni religiose, essendo materie regolate da altre leggi alle quali non si tocca.

Ma, consentendo pure a sopprimere le parole che contengono il richiamo dell'articolo 32 dello Statuto, pregherei l'onorevole presidente di voler mettere ai voti, come emendamento aggiuntivo, queste sole parole del mio articolo: « garantito a tutti i cittadini. » Così non potrà sorgere dubbio che si concede quel diritto di riunione medesimo che è garantito all'universalità dei cittadini.

Coloro i quali, come me, vorranno abbondare in precauzione, voteranno quest'aggiunta: indi rimarrà il resto dell'articolo, il quale potrà essere accettato e da noi e da coloro i quali pensano diversamente, dappoichè non vi sarebbe più dissenso alcuno, essendosi dichiarato e riconosciuto il senso in cui anche nella prima parte dell'articolo si parla del diritto di riunione, cioè sempre nel senso di un diritto regolato e limitato dalle leggi, egualmente nei membri del clero cattolico, che rispetto a tutti in genere i cittadini del regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BONGHI, relatore. Pregherei l'onorevole Mancini e l'onorevole Crispi di voler rinunziare, l'uno alla parola *preventivo*, e l'altro alle parole *garantito a tutti i cittadini*.

Siamo, è vero, d'accordo sul concetto, ma badino bene che con tali aggiunte, in luogo di migliorare la redazione, la rendono cattiva e mettono a rischio la chiarezza del loro concetto stesso.

L'onorevole Crispi, ponendo la parola *preventivo* in luogo dell'altra *speciale*, limita l'autorità del potere legislativo, più di quello che lo Statuto voglia, rispetto al diritto della riunione. In questo non è detto che non mai possa essere imposto dal Governo che gli si chieda il permesso di adunarsi, o gli si notifici che la riunione si vuol tenere. L'espressione dello Statuto è generale, poichè non accenna a *leggi che possano regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica*, e, rispetto alle riunioni in luoghi pubblici od aperti al pubblico, non accenna se non alle leggi di polizia, che possono abbracciare così la *prevenzione* come la *repressione*. Cosicchè, quando si surroga *preventiva a speciale*, si limita in questo rispetto l'autorità legislativa più del dovere e si sancisce un diritto eccezionale pel clero cattolico.

Pregho l'onorevole Crispi di ricordare che non mai al

mondo vi è stato, come egli ha detto, de' concordati i quali abbiano conceduto alla potestà laica il diritto che questa si è ascritto, di assoggettare alla sua approvazione preventiva le riunioni ecclesiastiche.

Questa pretesa, o giusta o no, è sempre stata derivata da quel potere giurisdizionale che lo Stato ha esercitato sulla Chiesa.

Ora le leggi derivate dall'uso di questo potere sono state richiamate in vigore, non solamente in Napoli, come faceva osservare l'onorevole guardasigilli, ma anche in Toscana, dove, mentre si abrogava il concordato, si dichiaravano tornate in essere tutte le leggi anteriori Leopoldine.

Quanto all'onorevole Mancini, egli si contenta ora d'un'aggiunta più magra, più corta, più raggrinzita di quella che voleva prima. Non vuole più che si citi l'articolo dello Statuto, ma che si esprima che questo diritto di riunione è quello stesso *garantito a tutti i cittadini*. Ma che significato preciso avrà questa aggiunta? Quale altro diritto di riunione vi è, se non quello garantito a tutti i cittadini? Perchè lo diciamo qui? Lo guarentiamo di nuovo, lo guarentiamo con intencimenti, con riserve diverse da quelle che sono espresse nello Statuto?

Le parole inutili nelle leggi sono anche dannose. La mia mente è obbligata a vagare per una serie di ragioni indefinite affine di trovare quella per la quale il legislatore stimò ragionevole di introdurre parole, le quali, poichè vi stanno, hanno una prima presunzione per sè di starci per qualche ragione. Quindi, se noi diciamo *diritto di riunione*, diciamo qualche cosa di assai più concreto, preciso, determinato, che non facciamo quando a questa espressione aggiungiamo qualunque altra specificazione e determinazione superflua.

Io quindi prego l'onorevole Mancini di rinunciare a queste poche parole di aggiunta, poichè è chiaro che la redazione è più chiara, più netta e più precisa senza esse.

Prego poi tutti quanti di votare senza paura quest'articolo 15 della Commissione, ed anche l'onorevole Corbetta di votarlo senza sgomenti, senza angosce, senza ansietà, senza tetano. L'esercizio del diritto di riunione del clero cattolico ha un nemico assai più ostinato e potente di quello di qualunque *regalista* possa essere; e questi sono i Sommi Pontefici, ai quali le radunanze del basso clero e dei fedeli da gran tempo dispiacciono.

Il giorno in cui essi cambiassero questo loro indirizzo nella condotta della Chiesa, l'onorevole Corbetta potrebbe credere arrivata l'ora, sospirata pure da lui, nella quale la gerarchia cattolica, penetrata

dello spirito del basso clero e del laicato, si sentirà più affratellata colla società civile che non è ora; e saranno così scomparsi tutti quei pericoli e contrasti dei quali la fantasia dell'onorevole Corbetta e di tanti altri pare così ossessa.

Si voti dunque senza paura quest'articolo, poichè tutti lo sappiamo, tutti lo vediamo, basta riunire gli uomini perchè questionino, basta riunire gli uomini perchè reclamino i loro diritti, perchè combattano l'autorità che sta loro innanzi, e diventino difficili a maneggiare, e riottosi custodi dei propri diritti, e di quelli che sono chiamati a rappresentare.

Chi ne potrebbe dubitare in questa Camera. (*Bravo! Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'articolo della Commissione, coll'aggiunta del ministro, suona nel modo seguente:

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

A questo articolo l'onorevole Mancini propone una aggiunta in questi termini: « garantito a tutti i cittadini. »

E l'onorevole Crispi propone che, invece di dire: « è abolita ogni restrizione speciale, » si dica: « è abolita ogni restrizione preventiva. »

MANCINI. Grammaticalmente dovrebbe dirsi meglio:

« È abolita ogni restrizione speciale ai membri del clero cattolico nell'esercizio del diritto di riunione garantito a tutti i cittadini. »

CRISPI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. Per economia di tempo rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Mancini.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora rileggo l'articolo della Commissione:

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.